

Piano di Assetto del Territorio



COMUNE DI VO'

Tavola


B

Elaborato

5

Scala

Norme Tecniche



AMMINISTRAZIONE VO':

Il Sindaco Trevisan Vanessa

Responsabile del Procedimento Ettore Moreggio

GRUPPO DI LAVORO:

Coordinamento e Urbanistica Antonio Buggin

Agronomia Andrea Astolfi

Ingegneria idraulica Giuliano Zen

Geologia Sergio Moro

Valutazione di Incidenza Ambientale Paolo Turin

Valutazione Ambientale Strategica Loretta Scarabello

Quadro conoscitivo Gianluca Ramo

gennaio 2019

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Contenuti , ambito di applicazione e strumenti per l'attuazione del P.A.T

- 1.1 Contenuti e ambiti di applicazione
- 1.2 Strumenti per l'attuazione del PAT

Articolo 2 - Natura ed efficacia delle previsioni del P.A.T.

- 2.1 Rapporto tra PAT e P.I.

Articolo 3 - Varianti e aggiornamenti del P.A.T.

Articolo 4 - Contrasto tra elaborati e norme del P.A.T.

Articolo 4bis – Rapporto con il PATI dei Colli Euganei

TITOLO SECONDO - VINCOLI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FASCE DI RISPETTO

Articolo 5 – Vincoli culturali, paesaggistici, ambientali e geologici

- 5.1 Vincoli sui beni culturali (D. Lgs. 42/2004 – artt. 10 e 12)
- 5.2 Vincoli paesaggistici (D. Lgs. n° 42/04 – artt. 136 e 142)
 - 5.2.1 Corsi d'acqua (D. Lgs. n° 42/04 - art. 142, lettera c)
 - 5.2.2 Zone di interesse archeologico (D. Lgs. n. 42/04 art. 142, lettera m)
 - 5.2.3 Aree sottoposte a vincolo di uso civico (D. Lgs. n° 42/04 art. 142, lettera h)
 - 5.2.4 Parchi e riserve nazionali o regionali “Parco Regionale dei Colli Euganei” (D.Lgs. n. 42/04 – art. 142, lettera f)
 - 5.2.5 Territori coperti da foreste e boschi (D.Lgs. n. 42/04 – art. 142, lettera g) e vincolo destinazione forestale (L.R. n. 52/78 – art. 15)
- 5.3 Vincolo sismico (O.P.C.M. n° 3274/2003)
- 5.4 Vincoli derivanti da pianificazione di livello superiore
 - 5.4.1 Centri storici
 - 5.4.2 Ambiti naturalistici per la formazione della rete ecologica provinciale
 - 5.4.3 Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal PAI (L. 267/98 – L. 365/00)
 - 5.4.4 Siti di interesse comunitario (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.)
 - 5.4.5 Aree esterne al Parco Regionale dei Colli Euganei soggette al Piano Ambientale
- 5.5 Vincolo idrologico forestale (R.D. n. 3267/1923)
- 5.6 Elementi generatori di vincolo, fasce di rispetto e zone di tutela
 - 5.6.1 Fasce di rispetto
 - 5.6.2 Depuratori
 - 5.6.3 Cimiteri (R.D. 27.07.1934 n° 1265 e s.m.i.)
 - 5.6.4 Elettrodotti
 - 5.6.5 Impianti di telecomunicazione
 - 5.6.6 Elementi idrologici
 - 5.6.6.1 Fiumi, torrenti e canali (L.R. 11/2004 art. 41, lettera g)
 - 5.6.6.2 Scolii e altri corsi d'acqua minori consortili
 - 5.6.7 Strade di interesse comunale e sovracomunale esistenti
 - 5.6.8 Allevamenti
 - 5.6.9 Cave
 - 5.6.10 Limite centri abitati

TITOLO TERZO INVARIANTI O AREE A BASSA TRASFORMABILITA'

Articolo 6 – Invarianti o aree a bassa trasformabilità.

- 6.1 Invarianti di natura paesaggistico-ambientale
- 6.2 Invarianti di natura storico-monumentale e architettonica
- 6.3 Invarianti di natura agricolo-produttiva
- 6.4 Invarianti di natura geologica

TITOLO QUARTO FRAGILITA'

Articolo 7 - Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori

- 7.1 Aree idonee
- 7.2 Aree idonee a condizione
- 7.3 Aree non idonee

Articolo 8 - Aree esondabili o a ristagno idrico.

- 8.1 Norme e prescrizioni generali di manutenzione e salvaguardia

Articolo 9 - Zone di tutela (L.R. n° 11/04 – art. 41).

- 9.1 Corsi d'acqua e specchi lacuali

TITOLO QUINTO TRASFORMABILITA'

Articolo 10 – Organizzazione del territorio comunale .

- 10.1 Ambiti territoriali omogenei
- 10.2 Classificazione del territorio
 - 10.2.1 Aree di urbanizzazione consolidata
 - 10.2.2 Ambiti di edificazione diffusa
 - 10.2.3 Aree di urbanizzazione programmata
 - 10.2.4 Aree da riqualificare
 - 10.2.5 Progetti speciali
 - 10.2.6 Zona agricola
 - 10.2.7 Direttive per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo.
- 10.3 Quantità massima di consumo di suolo ammesso
- 10.4 Dimensionamento del piano
- 10.5 Opere incongrue ed elementi di degrado

Articolo 11 – Norme specifiche per il sistema produttivo-commerciale-direzionale Z.T.O. D

- 11.1 Norme di carattere generale
- 11.2 Azioni strategiche
 - 11.2.1 Disposizioni generali
 - 11.2.2 Attività produttive/commerciali in zona impropria
 - 11.2.3 Sportello unico per le attività economiche in variante al PAT

Articolo 12 - Servizi ed attrezzature di interesse comunale e sovracomunale

Articolo 13 - Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse comunale e sovracomunale .

Articolo 14 – Percorsi storico-ambientali di interesse comunale e sovracomunale

Articolo 15 - Valori e tutele

- 15.1 Valori e tutele culturali
 - 15.1.1 Edifici e complessi Monumentali, Ville Venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale
 - 15.1.2 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale
 - 15.1.3 Interventi su edifici e complessi monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo comunale e sovracomunale
 - 15.1.4 Pertinenze scoperte da tutelare
- 15.2 Valori e tutele naturali
 - 15.2.1 Rete ecologica
 - 15.2.1a Aree nucleo (core areas)
 - 15.2.1b Ambiti di connessione naturalistica
 - 15.2.1c Corridoi ecologici principali
 - 15.2.1d Corridoi ecologici secondari
 - 15.2.2 Barriere infrastrutturali (e opere di mitigazione collegate)

Articolo 16 – Sostenibilità

- 16.1 Sostenibilità ambientale delle infrastrutture e delle installazioni
- 16.2 Sostenibilità ambientale degli edifici
- 16.3 Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T. in rapporto alla VAS

TITOLO SESTO DIRETTIVE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Articolo 17 – Modalità per l'attuazione del P.A.T..

- 17.1 Accordo di programma
- 17.2 Intese
- 17.3 Accordi tra soggetti pubblici e privati
- 17.4 Perequazione territoriale e ambientale
- 17.5 Perequazione urbanistica
- 17.6 Credito edilizio
- 17.7 Compensazione urbanistica

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 - Validità dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Permessi di Costruire e delle D.I.A. approvati e/o efficaci alla data di entrata in vigore delle presenti N.T..

Articolo 19 - Opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico

Articolo 20 - Modifica di norme o piani di livello superiore.

Articolo 21 - Modifiche conseguenti a varianti legislative

ALLEGATI

- Parere Consorzio di Bonifica
- Parere Genio Civile di Padova

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Contenuti , ambito di applicazione e strumenti per l'attuazione del PAT

1.1 Contenuti e ambiti di applicazione

Il P.A.T., redatto in base a previsioni decennali e con i contenuti di cui agli artt. 13 e 16 della L.R. 11/04:

- stabilisce gli obiettivi della pianificazione del territorio comunale, nel rispetto della pianificazione sovraordinata, perseguendo la sostenibilità ambientale delle trasformazioni in esso programmate;
- determina le scelte di natura strategica di sviluppo del territorio;
- definisce i vincoli e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, per le quali non opera il principio della temporaneità e della indennizzabilità previsto per i vincoli urbanistici;
- detta le regole e i limiti cui deve attenersi il Piano degli Interventi (P.I.) in attuazione del P.A.T. .

Le scelte di natura strategica di sviluppo del territorio e gli obiettivi del P.A.T. non hanno efficacia conformativa della proprietà e non costituiscono vincolo di localizzazione preordinato all'esproprio.

Il P.A.T. stabilisce il dimensionamento massimo per i nuovi insediamenti e la relativa dotazione di aree a servizi in rapporto alle previsioni demografiche considerate e degli obiettivi strategici di assetto del territorio che si intendono conseguire con il presente strumento urbanistico..

1.2 Strumenti per l'attuazione del PAT

L'attuazione del P.A.T. avviene mediante i seguenti strumenti:

- a) "Piano degli Interventi" (PI);
- b) "Accordi tra soggetti pubblici e privati", per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei terzi;
- c) "Accordo di programma", per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;
- d) "Accordi fra pubbliche Amministrazioni" ai sensi dell'art. 15 della L. n° 241/1990, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- e) "Forme associative" comprendenti:
 - "Convenzioni" tra gli Enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi comuni (art. 30 D. Lgs. n° 267/2000);
 - "Consorzi", tra Enti locali, per la gestione associata di servizi e l'esercizio associato di funzioni (art. 31 D. Lgs. n° 267/2000);

- “Unioni di comuni”, ossia Enti locali costituiti da due o più Comuni contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni (art. 32 D. Lgs. n° 267/2000);
- f) “Intese”, relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di Enti regionali, successivamente al deposito del P.A.T. e del P.I. adottati (art. 28 L.R. n° 11/2004);
- g) “Strumenti urbanistici attuativi” previsti dal P.I..

Articolo 2 - Natura ed efficacia delle previsioni del PAT

Il P.A.T. ha efficacia a tempo indeterminato e comunque fino alla sua eventuale modifica.

Dopo l’adozione del P.A.T. si applicano le misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della L.R. 11/04.

Il Piano Regolatore vigente, ai sensi del comma 5 dell’art. 48 della L.R. 11/04:

- mantiene efficacia fino all’approvazione del P.A.T. per le parti non in contrasto, mentre vanno in salvaguardia le parti in contrasto, fatta salva l’applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi del precedente comma;
- acquista, a seguito dell’approvazione del P.A.T., il valore e l’efficacia del P.I., per le sole parti compatibili con lo stesso P.A.T..

2.1 Rapporto tra PAT e P.I.

Ai sensi del comma 5, art. 48 della L.R. 11/2004, con l’entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio, il Piano Regolatore Generale (PRG) acquisisce il valore e l’efficacia di Piano degli Interventi per le parti coerenti con il PAT, con particolare riferimento alla disciplina e alla regolamentazione dell’urbanizzazione consolidata esistente e di quella programmata.

In conformità a quanto previsto agli artt. 17 e 18 della legge regionale, l’attuazione delle previsioni del PAT avviene attraverso il PI (piano degli interventi) in coerenza e continuità con le linee strategiche del PAT e degli strumenti di governo di livello superiore o intercomunale.

Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche in variante al PRG e al PAT si farà riferimento alla normativa nazionale e regionale specifica e vigente.

La seguente programmazione del PRG vigente si intende non confermata nelle strategie del PAT:

- l’area per attrezzature di interesse collettivo F/25 posta a VO Vecchio.

Articolo 3 - Varianti e aggiornamenti del PAT

Le varianti al P.A.T. sono adottate e approvate con le procedure di cui all’articolo 14 comma 10 ovvero dell’art. 15, comma 2 e seguenti della L.R. 11/04.

Qualora le varianti si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del P.T.R.C. o del P.T.C.P., le stesse sono adottate dal Comune di VO ed approvate secondo le procedure di cui al comma precedente.

E' sempre ammesso il recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata, con i tempi e le modalità di adeguamento, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento, stabiliti dallo strumento sovraordinato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 11/2004. L'adeguamento degli elaborati del PAT a strumenti sovraordinati non costituisce variante al PAT.

L'adeguamento dei limiti delle zone geologiche (aree idonee, aree idonee a condizione, aree non idonee) presenti nella tavola della fragilità, a seguito di adeguate analisi geologiche di dettaglio, realizzate dopo l'approvazione del PAT, non costituisce variante al PAT.

Articolo 4 - Contrasto tra elaborati e norme del PAT

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

Nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala maggiormente dettagliata.

Articolo 4bis - Rapporto con il PATI dei Colli Euganei

Le previsioni del PATI dei Colli Euganei, una volta adottato, comporteranno per il PAT l'applicazione del regime di salvaguardia, relativamente alle tematiche affrontate dallo strumento urbanistico intercomunale.

Il Comune si impegna ad adeguarsi ed a recepire integralmente quanto previsto dal PATI dei Colli Euganei nella forma in cui quest'ultimo sarà approvato.

L'adeguamento degli elaborati del PAT a quanto previsto dal P.A.T.I., potrà avvenire tramite presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente riportato negli elaborati del PATI dei Colli Euganei, valgono in ogni caso i contenuti del PAT.

TITOLO SECONDO

VINCOLI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FASCE DI RISPETTO

Articolo 5 – Vincoli culturali, paesaggistici, ambientali e geologici

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nel PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti ed immobili, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati che non risultino tali a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

5.1 Vincoli sui beni culturali (D. Lgs. 42/2004 – artt. 10 e 12)

La tavola B.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” identifica a titolo ricognitivo le aree e i fabbricati sottoposti a vincolo diretto e indiretto ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i.

L'esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.

Prescrizioni

Gli immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 42/2004 non possono essere demoliti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Per gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, dovrà essere prevista la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.

Il rilascio di permessi di costruire e l'assenso alle denunce di inizio attività sui beni di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto di quanto stabilito all'art. 17 e alla preventiva autorizzazione della competente “Soprintendenza ai beni architettonici ed al paesaggio”.

Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli monumentali di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

Il PI detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

5.2 Vincoli paesaggistici (D. Lgs. n° 42/04 – artt. 136 e 142)

5.2.1 Corsi d'acqua (D. Lgs. n° 42/04 - art. 142, lettera c)

In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n° 940 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n° 42/04, i seguenti corsi d'acqua e le relative sponde – piedi degli argini, per una fascia di m 150 ciascuna:

- Bisatto
- Nina
- Canaletto
- Gazzolina
- Albere
- Zovon
- Degora
- Fontanelle.

Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano classificate negli strumenti urbanistici come Z.T.O. A e B.

In sede di P.I. verranno identificate le aree escluse dalle disposizioni di cui sopra ricadenti in Z.T.O. A e B.

L'attività edilizia sui beni di cui sopra, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è subordinata alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n° 42/04.

5.2.2 Zone di interesse archeologico (D. Lgs. n° 42/04 art. 142, lettera m)

Nel territorio di VO non rientrano aree tutelate a sensi del D. Lgs. n° 42/04 per la salvaguardia e la valorizzazione delle antiche testimonianze storico-culturali.

Si richiama la normativa in merito all'obbligo di valutazioni di rischio archeologico previsto dal D.Lgs. 163/2006, art. 95 e 96, in caso di Lavori Pubblici o equiparati (opere private di pubblica utilità, se finanziate per un importo pari o superiore al 50% del valore dell'opera ex art. 32 comma 1, lett. d), e opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione ex determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 dell'Autorità V.C.P.).

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in relazione alle scoperte fortuite.

5.2.3 Aree sottoposte a vincolo di uso civico (D. Lgs. n° 42/04 art. 142, lettera h)

“I beni di uso civico sono inalienabili, inusufruttibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

I beni di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del DLgs 42/2004 e della LR 22 luglio 1994, n° 31.

L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della LR 31/94 e dell'articolo 12 della legge 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico.

Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della LR 31/94 e all'articolo 12 della legge 1766/1927 sono nulli.

Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

Direttive

In relazione alla eventuale presenza di terreni di uso civico soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n° 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D. Lgs. 42/04, in sede di redazione del P.I. dovrà essere verificata ed indicata la localizzazione di tali terreni, da assoggettare alla normativa degli usi civici (L. 1766/1927).

Prescrizioni

Il Piano degli Interventi verifica ed aggiorna le aree di cui al presente articolo eventualmente presenti nel territorio comunale sulla base della situazione di fatto documentata.

5.2.4 Parchi e riserve nazionali o regionali “Parco Regionale dei Colli Euganei” (D. Lgs. n° 42/04 - art. 142, lettera f)

Il P.A.T. recepisce le indicazioni di tutela del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, istituito con legge regionale 10.10.1989 n° 38.

5.2.5 Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. n° 42/04 - art. 142, lettera g) e Vincolo di Destinazione Forestale (L.R. n° 52/78 - art. 15)

La tavola n° 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” riporta i territori coperti da foreste e da boschi che sono soggetti a:

- a. Vincolo Paesaggistico di cui all'art. 142 lettera g del D. Lgs. n° 42/04 relativo ai “territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo del rimboschimento”; l'art. 142 del D.Lgs. n° 42/04 si applica in base alla definizione di bosco di cui all'art. 14 della L.R. 52/78, che istituisce vincolo all'art. 15.
- b. Vincolo a Destinazione Forestale di cui all'art 15 della L.R. 52/78

Il P.A.T. recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal Piano Ambientale vigente del Parco Regionale dei Colli Euganei, vietando:

1. qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo casi autorizzati della Giunta regionale e relative misure di compensazione;
2. qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

Le aree soggette a vincolo idrogeologico forestale sono altresì tutelate dal P.A.T., ai sensi dell'art. 142 lett. G) del decreto legislativo (D.Lgs.) 42/2004.

5.3 Vincolo sismico (O.P.C.M. n° 3274/2003)

Tutto il territorio del Comune di VO è classificato “zona 4” ai sensi dell'allegato all'O.P.C.M. n° 67 del 3 dicembre 2003.

La normativa di riferimento è la seguente:

- O.P.C.M. n. 3274/03, n. 3379/04, n. 3431/05 e n. 3519/06;
- D.G.R. n. 71/08;
- L.R. 13/04;
- L.R. 38/04;
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni)

5.4 Vincoli derivanti da pianificazione di livello superiore

5.4.1 Centri storici

La tavola B.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” riporta la perimetrazione del centro storico così come individuato nelle tavole di P.R.G..

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 11/04, il P.A.T. conferma, per i centri storici presenti a VO :

- a) per i manufatti e gli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, con i valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare;
- b) per ogni categoria di cui alla lettera a) gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili;
- c) i margini di flessibilità ammessi dal P.I..

In linea generale e di principio le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto dell'articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Vanno inoltre mantenuti gli originali impianti strutturali.

Il perimetro del centro storico riportato nel PRG vigente e confermato dal P.A.T. non potrà essere modificato in sede di formazione del PI se non in termini di estensione dello stesso in funzione degli obiettivi di salvaguardia e tutela di cui alle presenti norme.

Per i centri storici ricadenti nel Piano Ambientale del Parco Colli, si richiamano i contenuti dell'articolo 3.1 delle norme del P.A. del Parco dei Colli Euganei.

5.4.2 Ambiti naturalistici per la formazione della rete ecologica provinciale

Il P.A.T. conferma le aree ad alto valore naturalistico individuate nel P.T.C.P. per la formazione della rete ecologica regionale (Rete Natura 2000).

Direttive

In tali aree le azioni che devono essere proposte in sede di stesura del P.I. sono volte:

- alla tutela della risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce tampone da inserire nelle vicinanze dei corsi d'acqua e nella rete idrografica afferente;
- alla tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità;
- alla realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate.

5.4.3 Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal P.A.I. (L. 267/98 – L. 365/00)

La Tav. A.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” riporta le aree individuate dal P.A.I., classificandole in relazione al livello di pericolosità idraulica (art. 17 delle N.T. del P.A.I.).

Prescrizioni

Le previsioni del P.A.I., finalizzate a prevenire la pericolosità idraulica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono obbligatorie e vincolanti.

Il P.I. ed i PUA dovranno prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nelle presenti N.T.A. Tali norme stabiliscono le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, le indicazioni sulle opere di mitigazione da eseguire e sulle modalità costruttive degli interventi.

I P.U.A. dovranno garantire tali obiettivi attraverso la localizzazione e la realizzazione di opere puntuali.

Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante al P.R.C.

Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. e i P.U.A. sono corredati di specifico studio di compatibilità idraulica rispetto a tale Piano, con valutazione dell'alterazione del regime idraulico conseguente alle nuove previsioni urbanistiche e l'individuazione di idonee misure compensative da considerarsi opere di urbanizzazione primaria.

In particolare tale studio deve garantire la non alterazione del grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici, anche individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi.

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica, tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione

di nuove aree di libera esondazione;

- d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- e) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
- f) non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
- g) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e idrogeologica.

Gli interventi di nuova urbanizzazione non devono pregiudicare la stabilità e/o l'incolumità dei luoghi; pertanto nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità, è vietato:

- realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;
 - occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
 - impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;
- e comunque dovranno rispettare quanto contenuto nella valutazione di compatibilità idraulica e quanto riportato dal previsto parere del Genio Civile e Consorzio di Bonifica d'ambito.

Il Comune di VO si impegna, assieme ai Comuni dell'ambito dei Colli Euganei, a sviluppare all'interno del territorio del P.A.T.I., da considerare quale "ambito di pianificazione coordinata per la sicurezza sociale", un progetto coordinato con i Comuni, Consorzi di Bonifica, Genio Civile, Autorità di Bacino, Protezione Civile ecc., eventualmente tramite apposito P.A.T.I. tematico, indirizzato a conseguire gli obiettivi di tutela idraulica nonché collegati alla salvaguardia verso i fenomeni franosi, incendi boschivi, e gli altri rischi che possono interessare la popolazione.

estratto dell'art. 15 delle NT del PAI

Vengono riportati i testi degli articoli delle misure di salvaguardia del PAI con le modifiche introdotte dalla delibera n. 4/2007 del Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007, attualmente vigenti:

Articolo 15

Aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;*
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;*
- c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;*
- d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;*

- e) *interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;*
 - f) *interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;*
 - g) *interventi di demolizione senza ricostruzione;*
 - h) *sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);*
 - i) *interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;*
 - j) *interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico ed aumento di superficie o volume, a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;*
 - k) *quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.*
2. *Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.*
3. *La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.*
4. *Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.*
5. *In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:*
- a) *impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;*
 - b) *impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;*
 - c) *nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;*
 - d) *nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.*
6. *Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria*

manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

7. *Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.*

Aree classificate a pericolosità elevata – P3

1. *Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:*
 - a. *interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;*
 - b. *interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;*
 - c. *ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;*
 - d. *realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;*
 - e. *realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;*
 - f. *realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;*
 - g. *realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.*
2. *Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.*

Aree classificate a pericolosità media – P2

1. *Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.*
2. *L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (g.m.a) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.*

3. *Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:*
- a. *nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;*
 - b. *nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;*
 - c. *piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnicocostruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specificanatura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;*
 - d. *nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.*

Aree classificate a pericolosità moderata – P1

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

5.4.4 Siti di interesse comunitario (S.I.C.) e Zone di protezione speciale (Z.P.S.)

Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa statale di recepimento della normativa comunitaria, relativa ai siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale di cui alle direttive 92/43/CE e 79/409/CE, ai D.P.R. 8 settembre 1997 e 12 marzo 2003 n° 357, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alle D.G.R.V. n° 448 del 21 febbraio 2003 e n° 2673 del 6 agosto 2004.

La tav. B.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia a titolo ricognitivo l'area individuata ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo “Colli Euganei-Monte Lozzo-Monte Ricco IT3260017”.

Sulla base delle indicazioni definite dalla D.G.R.V. n° 2803/02 (Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/97 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza), il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione del S.I.C. e della Z.P.S. con particolare riferimento a:

- a) mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla Direttiva 92/43/CE;
- b) mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
- c) individuazione dei fattori di incidenza che possono alterare negativamente l'habitat oggetto di tutela.

Nell'ambito ed in prossimità dei S.I.C. e delle Z.P.S., tutti gli interventi ammissibili sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/42/CE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, delle

disposizioni regionali di cui alla D.G.R.V. n° 2803/02.

5.4.5 Aree esterne al Parco Regionale dei Colli Euganei soggette a Piano Ambientale

La tavola B1.2 del P.A.T. “Carta del Piano Ambientale dei Colli Euganei” riporta i perimetri delle aree limitrofe al Parco regionale dei Colli Euganei, relativamente alle zone in cui è suddiviso il territorio ai sensi dell’art. 11 del P.A., ed ai limiti delle zone di urbanizzazione controllata, secondo quanto previsto dal Piano Ambientale approvato con Delibera consiliare regionale n. 74 del 7 ottobre 1998, aggiornamento cartografico Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 17 febbraio 2006 e successive modifiche. Nella legenda della Tavola B1.2 sono riportati gli articoli delle norme del Piano Ambientale relativi alle zone individuate.

Per gli interventi da attuarsi in tali aree si richiamano gli indirizzi dell’art. 18 delle norme di attuazione del Piano Ambientale stesso e si precisa che le indicazioni di Piano Ambientale, esterne al perimetro del Parco, hanno carattere di indirizzo.

5.5 Vincolo idrogeologico forestale (R.D. n° 3267/1923)

La tavola del P.A.T. “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” identifica, a titolo ricognitivo le aree soggette a vincolo di cui all’art. 15 della L.R. 52/1978, in recepimento della Carta Forestale Regionale e del PTCP.

La normativa di riferimento è la seguente:

- R.D.L. 30.12.1923, n° 3267
- R.D. 16.05.1926, n° 1126
- L.R. 13.09.1978, n° 52
- Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.)

Il P.A.T. recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal Piano Ambientale vigente del Parco Regionale dei Colli Euganei, nel rispetto della pianificazione attuativa di competenza del servizio forestale regionale, finalizzata alla difesa dell’assetto idrogeologico, alla prevenzione dell’innescò di processi erosivi, al ripristino e consolidamento della funzionalità ecologica, al recupero di eventuali aree in stato di degrado, alla conservazione dei valori paesaggistici e alla incentivazione della fruizione

DIRETTIVE

Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli idrogeologici e forestali di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale a integrazione di quanto previsto dal P.A.T. e secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. n. 1126 del 16.05.1926 e della legislazione regionale in materia.

Ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro sugli incendi boschivi», le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione a fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.

In sede di formazione del PI dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PAT stesso.

5.6 Elementi generatori di vincolo, fasce di rispetto e zone di tutela

5.6.1 Fasce di rispetto

La tavola B.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua le fasce relative a:
idrografia, depuratori, viabilità, elettrodotti, metanodotti, cimiteri, impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, zone militari, ecc..

Le disposizioni che seguono sono qui richiamate a solo titolo ricognitivo e hanno lo funzione di direttiva per la formazione del PI. Il contenuto normativo delle stesse, anche avente natura vincolistica, va rinvenuto nella fonte originaria. Il PI, in sede di adeguamento, accerta il sussistere e il permanere dell'elemento che genera le disposizioni vincolistiche riferendole allo strumento di pianificazione territoriale che li definisce ed alla vigenza della normativa di riferimento.

Prescrizioni

Nelle aree ricadenti in fascia di rispetto sono ammessi l'ampliamento e la definizione esecutiva delle infrastrutture pubbliche o a uso pubblico cui la fascia si riferisce.

La demolizione, se richiesta dall'Amministrazione Comunale, di opere incongrue o di elementi che, seppur realizzati nel rispetto di norme di legge in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, siano causa di degrado, determina un credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04.

La cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo, con le procedure di cui agli artt. 7-20-21 della L.R. 11/04, consente le compensazioni che permettono ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'art. 36 della L.R. 11/04, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo.

Per gli edifici realizzati nel rispetto di norme di legge e/o di strumenti di pianificazione urbanistica e insistenti su aree interessate da fascia di rispetto ma non da vincolo espropriativo è sempre consentito il trasferimento di volume su altra area di proprietà, previa demolizione degli edifici esistenti e convenzione con il Comune per l'uso dell'area interessata dalla fascia di rispetto.

5.6.2 Depuratori

La tavola B.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua gli impianti di depurazione e le relative fasce di rispetto.

Il P.I. aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e indica i limiti all'edificazione previsti dall'art. 62 del D. Lgs. 152/99 e punto 1.2 della Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977.

Prescrizioni

Per tali impianti è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità su tutta l'area destinata all'impianto e al suo ampliamento.

In ogni caso la profondità di tali aree di rispetto non può essere inferiore a m 100 dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.

Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali l'ampiezza minima di m 100 non può essere rispettata, devono essere adottate idonee mitigazioni sostitutive quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento, ecc.

Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 380/01.

5.6.3 Cimiteri (R.D. 27.07.1934 n° 1265 e s.m.i.)

Sono aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (R.D. n° 1465/1934 e s.m.i.).

Prescrizioni

All'interno della zona di rispetto sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e s.m.i. e comunque quanto previsto dalla normativa vigente.

In zona agricola, gli interventi di ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, senza aumento del numero delle unità abitative, sono consentiti esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i requisiti minimi di cui al comma 2 dell'art. 44 della L.R. n. 11/2004.

5.6.4 Elettrodotti

Nella tavola B.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono individuati gli elettrodotti e le relative fasce di rispetto, con carattere indicativo.

Le profondità delle fasce indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento, alle caratteristiche tecniche indicate dall'ente gestore del servizio e dall'Arpav, nonché per effetto di eventuali modifiche legislative in relazione a quanto espresso dalla Legge Quadro n° 36/2001, dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalla D.G.R.V. n° 1526/2000.

In caso di discordanza in merito all'esatto tracciato dell'elettrodotto farà fede il rilievo topografico.

Direttive

Per gli elettrodotti sono individuate le *fasce di rispetto* ai sensi della normativa vigente e delle comunicazioni in materia da parte dell'ente gestore.

Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006 sulla base delle rilevazioni dei campi elettromagnetici effettuati dal gestore dell'infrastruttura

Prescrizioni

La localizzazione di nuovi elettrodotti o la modifica di quelli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi nazionali e regionali.

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

5.6.5 Impianti di telecomunicazione

La tavola "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" localizza indicativamente i siti esistenti di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di cui al D. Lgs. n° 259/03 e successive modificazioni.

Il PI opererà una ricognizione completa degli impianti presenti nel territorio comunale completando e/o rettificando le individuazioni operate dal PAT in ossequio alle disposizioni in materia vigenti.

Prescrizioni

Gli obiettivi di qualità per la localizzazione di nuovi impianti, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale e tali da non impedire od ostacolare in modo non giustificato l'insediamento degli stessi, sono i seguenti:

- a) gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di telecomunicazione vanno localizzate nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, della salute pubblica, con particolare riguardo ai siti sensibili (attrezzature scolastiche, aree verdi di uso pubblico, ecc.), delle aree caratterizzate da elevata intensità abitativa, della sicurezza e degli obiettivi di pianificazione urbanistica, comunque in coerenza con le direttive del D. Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e della L. 35/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Al fine dell'installazione degli impianti:

- a) le infrastrutture sono realizzate con materiali e tecnologie idonei ad assicurarne, anche sotto il profilo estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci devono essere

dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n° 3 gestori, allo scopo di favorirne, ove possibile, l'uso comune. Non è ammessa l'installazione di pali/tralicci con sbracci o ballatoi;

- b) deve essere utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali;
- c) devono essere rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore prodotte dall'impianto;
- d) deve essere collocato, alla base del palo/traliccio, un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

Sono ammesse nel territorio le localizzazioni di nuovi impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico secondo le indicazioni sopra riportate, senza la necessità di variare il PAT.

Le procedure relative a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili, devono attenersi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti contenute nel Piano Territoriale Comunale per l'installazione di S.R.B. per la telefonia mobile e assimilabili.

5.6.6 Elementi idrologici

5.6.6.1 Fiumi, torrenti e canali (L.R. 11/04 art. 41, lettera g)

La rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali individuata nella tavola 3 della Fragilità, è soggetta a tutela per una fascia di profondità di almeno m 100 dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure a partire dal limite dell'area demaniale, qualora più ampia, fatti salvi i sistemi insediativi (Z.T.O. A-B-C-D-F) previsti dal P.R.G. vigente alla data di adozione del PAT, relativamente ai quali vengono confermate le fasce di tutela presenti nel P.R.G..

Le distanze di manufatti, recinzioni, edifici, ecc, da ciglio superiore della scarpata di un corso d'acqua, o dal piede esterno dell'argine, se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze o aggetti.

Le zone di tutela si applicano anche alle eventuali opere esistenti nel sottosuolo (sottoservizi, vani interrati ecc.).

Il P.I. può stabilire distanze diverse, limitatamente alle zone di cui al precedente comma ed a quelle alle stesse contigue.

In conformità all'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n° 523:

- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua;
- sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi d'acqua a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua.

All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo, fatte comunque salve le limitazioni di cui al comma precedente, sono ammessi esclusivamente:

- a) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001, comprese la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente;
- c) ampliamenti di case di abitazioni esistenti ove consentiti dal P.I.;
- d) ampliamenti di aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 della L.R. 11/04, sulla scorta di un piano aziendale; l'avanzamento dell'edificio esistente rispetto all'origine del vincolo.

In merito alle opere esistenti a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle consentite, ai sensi dell'art.133 del R.D.368/04 si precisa che: *"..... le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) (del citato art.133) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite"*.

Gli interventi edilizi di cui al comma precedente sono autorizzati a condizione che la costruzione non sopravvanti verso il fronte da cui ha origine il rispetto e previo nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del corso d'acqua .

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 41 della L.R. 11/04, la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno del fasce di rispetto determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi.

Le aree corrispondenti ai sedimi dei corsi d'acqua "pubblici", compresi all'interno dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di cui all'art. 19 della L.R. n. 1/2004, non potranno concorrere alla determinazione della capacità edificatoria prevista dal P.U.A. di appartenenza.

La aree ricadenti nelle zone di rispetto riferite ai corsi d'acqua "pubblici" esistenti in prossimità di nuovi interventi di trasformazione territoriale introdotti dal P.I. sono escluse dal perimetro dai P.U.A., fatto salvo che tali strumenti prevedano interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica concordati con l'Ente competente.

Per eventuali scarichi di acque reflue trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali dovrà essere richiesta apposita Concessione ai sensi del l'art.37 della L.R.12/2009 e acquisiti eventuali ulteriori autorizzazioni da parte di altri Enti, ai sensi del L.Lgs 152/2006.

La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile con l'ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi previo parere della competente Autorità idraulica.

Le misure di tutela del presente articolo, dove non in contrasto, sono da applicarsi anche agli scolli e corsi d'acqua minori di cui al successivo punto 5.6.6.2 nonché alle reti irrigue consortili o ricomprese nel Demanio Idrico di competenza regionale/consortile.

5.6.6.2 Scolli e altri corsi d'acqua minori consortili

In conformità all'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368:

- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua;
- sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua, La realizzazione di attraversamenti e più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua Gestiti dal Consorzio di Bonifica, dovrà essere oggetto di specifica Concessione a titolo precario.

5.6.7 Strade di interesse comunale e sovracomunale esistenti

La tavola B.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia le infrastrutture del sistema della viabilità esistenti (strade provinciali e strade comunali).

La tavola B. 4 “Carta della trasformabilità” integra il sistema della viabilità mediante l'indicazione delle previsioni di nuova viabilità.

Nelle fasce di rispetto stradali dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni di legge se ed in quanto applicabili:

- Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo codice della strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- art. 9 della L. 24 luglio 1961 n. 729 "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali";
- Decreto Ministeriale 1 aprile 1968 n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

Nelle fasce di rispetto stradali, oltre alle opere stradali e di mitigazione, potranno essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi e strutture a servizio della viabilità.

Prescrizioni

Nelle more di approvazione della prima variante al P.I., per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente P.R.G., ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 1° aprile 1968 n° 1404 o in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n° 380/2001, compresa la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente e/o su altra area alle condizioni indicate al precedente punto 5.6 1, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare; in ogni caso per opere di rango sovracomunale è necessario il benessere dell'Ente proprietario della strada.

Il P.I. completa l'individuazione della viabilità e delle relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

5.6.8 Allevamenti

Il PAT individua, a titolo ricognitivo, i principali allevamenti zootecnici intensivi.

Le banche dati riferite agli allevamenti intensivi riguardano dati del settore veterinario dell'U.L.S.S., del C.R.E.V. (Centro Regionale Epidemiologico Veneto) dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Regione Veneto), del S.I.S.P. (Sistema Informativo Settore

Primario – Regione Veneto), della Provincia di Padova – Settore Ecologia- spandimento deiezioni (Direttiva Nitrati).

Per l'individuazione degli allevamenti rientranti in classe 1 andrà fatta un'analisi puntuale con i dati relativi alla comunicazione di cui alla D.G.R. n. 2439 del 07.08.2007 (Direttiva Nitrati) inerenti le superfici aziendali e i terreni a disposizione per lo spargimento.

Per gli allevamenti zootecnici intensivi, nell'attivazione o ampliamento degli stessi e di allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, nella realizzazione di nuovi insediamenti, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate dalla normativa vigente.”

Direttive

Il P.I. per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiorna, qualora ritenuto opportuno, il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento, secondo quanto dettato dalla normativa vigente e nel rispetto dei criteri informatori del P.A.T..

Il P.I. provvede, inoltre ad individuare:

- gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
- gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e nel caso di utilizzo del credito nell'area di dismissione è prioritario il recupero dei fabbricati ritenuti idonei con finalità d'uso turistico rurale, oltre che residenziale nella misura ritenuta strettamente necessaria e, comunque, sulla base della formazione di un P.U.A. ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., proposto dagli aventi titolo.

Tali trasformazioni urbanistico-edilizie dovranno essere realizzate secondo le direttive seguenti:

- riqualificazione, eventuale bonifica del sito e mediante il riordino degli insediamenti esistenti per le parti ritenute idonee, nonché ripristino della qualità ambientale anche attraverso la dotazione delle prescritte urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano;
- forme di mitigazione ambientale mediante la realizzazione di fasce verdi di adeguata larghezza e piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio;
- impiego di materiali tradizionali con preferenza per quelli con caratteristiche bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico;
- forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale circostante, altezza limitata a due piani fuori terra, utilizzo di coperture verdi e/o tradizionali, serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra o del mattone lavorata a vista;
- impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la fitodepurazione, la pedodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;
- utilizzo di fonti rinnovabili di energia (solare termico, fotovoltaico, geotermico ecc.) su edifici diversi da quelli di nuova realizzazione per i quali corre già l'obbligo (almeno 1 KW per ogni unità abitativa e 5 KW per i fabbricati industriali- art.1 comma 289 Legge finanziaria 2008);

-percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc..

Il P.I. individua gli allevamenti esistenti che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli insediamenti residenziali esistenti, in particolare laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.

A tale proposito Il P.I., in merito alle modalità di attribuzione, potrà riconoscere crediti edilizi, espressi in metri cubi urbanistici, sino ad un massimo del 30% del volume equivalente ottenuto moltiplicando le superfici coperte lorde degli allevamenti schedati da dismettere per una altezza virtuale di m. 3,00, fatte salve le finalità di cui al comma precedente e, comunque, nella misura ritenuta sostenibile dal P.U.A..

Per gli allevamenti esistenti il P.I. predispone norme che incentivano l'adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost e di energia. Inoltre prevede l'incentivazione di progetti collettivi per la valorizzazione di peculiarità produttive, storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio da cui traggono origine.

Prescrizioni e vincoli

Nel periodo transitorio di salvaguardia fino all'approvazione del PAT, si applicano agli allevamenti intensivi le norme del vigente P.R.G. per la parte non in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i. – atti di indirizzo compresi – e con le norme igienico sanitarie, di prevenzione e di precauzione ambientale vigenti e/o adottate afferenti a specifici piani di settore, così definiti ai sensi dell'art. 121 (ndr: Piano di Tutela delle Acque) del D. Lgs. 152/2006 (ndr: Norme in materia Ambientale). A questo proposito valgono le disposizioni: del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R.V. n. 107 del 05.11.2009; della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 relativo ai "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, dovranno essere allegati, oltre a quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., atti di indirizzo compresi:

- un elaborato tecnico-agronomico sulle modalità di gestione delle deiezioni animali nel centro aziendale durante la loro eventuale distribuzione agronomica; in questo caso si deve allegare copia della comunicazione e/o copia del piano di utilizzazione agronomica previsto dalla normativa vigente per allevamenti esistenti;
- un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;
- l'elaborato tecnico-agronomico deve riportare il calcolo del peso vivo a fine ciclo dell'allevamento, il numero di capi previsto, il tipo di stabulazione e il sistema di pulizia, il sistema di ventilazione, il sistema di stoccaggio delle deiezioni, il numero e la durata dei cicli e la loro distribuzione temporale nell'arco di un anno, l'eventuale predisposizione di impianti di abbattimento delle polveri e trattamento delle emissioni ed ogni altra indicazione che si

ritenga utile ai fini di una migliore caratterizzazione dell'allevamento stesso; per tali interventi va descritto a seconda della tipologia degli animali allevati la tipologia costruttiva e materiali che possono essere diversi rispetto a quelli degli altri fabbricati rurali quali strutture metalliche, tamponamenti e coperture in pannelli sandwich facilmente pulibili ed igienicamente più validi.

-un elaborato grafico con individuazione della consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale con eventualmente per gli allevamenti intensivi anche un rendering che visualizzi il risultato ottenibile;

-una completa documentazione fotografica del sito.

Gli allevamenti zootecnici intensivi individuati nella Tav. B1 sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo.

L'aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di consistenza, tipologia animali allevamenti, ubicazione dell'attività o ubicazione dei parametri di classificazione a causa di modifiche normative, dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici comunali competenti, anche d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA ecc.), attraverso specifica e formale convenzione.

Come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche derivanti dall'aggiornamento possano influenzare le fasce di rispetto dell'allevamento stesso, così come definite in sede di stesura del P.A.T., la loro assunzione non costituirà variante urbanistica al P.A.T. medesimo, purchè non incidano sui criteri informativi e sulle scelte strategiche operate dal Piano.

Analoghe indicazioni valgono anche per allevamenti zootecnici che in sede di stesura del P.A.T. siano stati considerati come strutture agricolo-produttive, qualora a seguito di modifiche possa venir meno il nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola facendoli in tal modo rientrare nella categoria degli allevamenti zootecnici intensivi.

5.6.9 Cave

L'apertura di nuove cave e il perseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato dalle norme della L.R. n. 44/1982 e successive modificazioni, nonché dall'art. 20 delle N.T. del Piano Ambientale del Parco e dallo specifico Progetto d'intervento Unitario di cui all'art. 36 delle norme stesse.

Il Progetto Cave specifica le modalità di intervento e di recupero, definendo in particolare le quantità estraibili nell'arco temporale di riferimento assunto, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi ambientali e funzionali stabiliti dal Piano, con particolare riguardo per la riduzione degli impatti e per la ricomposizione paesaggistica.

Il PI aggiorna il censimento delle cave autorizzate e ne recepisce il perimetro.

5.6.10 Limite Centri abitati

Per “centro abitato” si intende un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine; per “insieme di edifici” si intende un raggruppamento

continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.

Il P.A.T. fa propria la deliberazione della Giunta comunale di delimitazione dei Centri Abitati del territorio di VO.

TITOLO TERZO

INVARIANTI O AREE A BASSA TRASFORMABILITÀ

Articolo 6 – Invarianti o aree a bassa trasformabilità

La tavola B.2 “Carta delle invarianti” individua le “invarianti” di natura geologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica di interesse comunale e sovracomunale, per le quali non opera il principio della temporaneità o della indennizzabilità.

6.1 Invarianti di natura paesaggistico-ambientale

Costituiscono invarianti di natura paesaggistica e ambientale gli elementi puntuali, lineari ed aerali del paesaggio naturale quali:

- a) i corsi d’acqua con tutela paesaggistica,
- b) le siepi e i filari alberati individuati;
- c) i land markers costituiti dai parchi e giardini storici delle Ville Venete;
- d) il paesaggio agrario di cui al Piano Ambientale del Parco Colli Euganei.

Direttive

Per i land markers il Comune, in sede di PI di concerto con la Provincia, provvede alla loro tutela e alla valorizzazione delle relazioni fisico-ambientali e storico-architettoniche con il territorio circostante con progetti di interesse sovracomunale che hanno ad oggetto:

- l’organizzazione di percorsi, di visite guidate e di pubblicizzazione, anche in accordo coi proprietari privati;
- la conservazione botanica, con interventi di abbattimento consentiti solo in caso di documentate ragioni fitosanitarie, statiche o di pericolo per la comunità.

Per le altre invarianti di natura paesaggistico-ambientale, il PI provvede alla loro salvaguardia tramite specifica normativa riguardante i percorsi, i materiali da costruzione, le alberature, le affossature e gli altri elementi identificativi di parti del territorio ancora con elevata rilevanza paesaggistico-ambientale.

6.2 Invarianti di natura storico-monumentale e architettonica

Costituiscono invarianti di natura storico-monumentale e architettonica il centro storico, gli edifici e i complessi monumentali, le ville venete e altri immobili di interesse storico-architettonico di rilievo comunale e sovracomunale, individuati nella tavola B.2 “Carta delle invarianti”.

Per gli edifici e i complessi monumentali, ville venete e altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo comunale e sovracomunale, si applicano le norme di cui all’art. 15.1 delle presenti N.T..

Il P.I., nel rivedere le schede del PRG vigente, di cui al comma precedente, potrà individuare ulteriori ZTO “A” “nuclei storici”.

Per i centri storici si applicano le norme di cui all'art. 5.4.1 delle presenti NT.

6.3 Invarianti di natura agricola produttiva

Esse comprendono le aree individuate dal Piano Ambientale come *paesaggi agrari*, (art. 33 commi 1-4).

Il P.I. provvede a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzazione delle invarianti agricolo-produttive.

In sede di formazione del P.I. si dovrà precisare la specifica disciplina di tutela nel rispetto degli indirizzi specifici per le singole aree individuate.

Il P.I.:

- salvaguarda l'assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, in particolare quelle che costituiscono testimonianza di sistemi di conduzione agricola tradizionali;
- promuove lo sviluppo e l'integrità delle aziende agricole e dell'attività agricola;
- promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive in zona impropria o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
- sviluppa le valenze economiche delle produzioni tipiche individuando "l'azienda tipo" e le caratteristiche significative per il sostentamento dell'attività agricola tradizionale.

La modifica futura degli ambiti, in termini di dimensioni e di colture previste, non costituisce variante al P.A.T..

Ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo dovranno essere opportunamente valutati in relazione all'assetto agricolo produttivo e al mantenimento dell'integrità e funzionalità aziendale.

6.4 Invarianti di natura geologica

Per "invariante di natura geologica" si intende un ambito territoriale o un elemento caratterizzato da particolari aspetti geologici, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Nel medesimo sito non vanno effettuate modifiche morfologiche ed idrologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni.

Nel territorio comunale è stata individuata una invariante di natura geologica. Riguardante una fessurazione del terreno da cui esce aria calda (in collegamento con la zona profonda a temperatura elevata, probabilmente in interferenza con le zone termali).

TITOLO QUARTO

FRAGILITA'

Articolo 7 - Compatibilità geologica

La Tav. B.3 “Carta delle fragilità- compatibilità” suddivide il territorio in tre zone (area idonea, area idonea a condizione, area non idonea) contraddistinte da differente compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori, sulla scorta dei seguenti parametri dettagliati nella relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica del P.A.T.:

- caratteristiche geotecniche dei terreni;
- problematiche di tipo idrogeologico:
 - soggiacenza della falda compresa tra 0 e -1 m dal piano di campagna;
 - permeabilità del terreno inferiore a $1 \cdot 10^{-8}$ m/sec;
- condizioni idrauliche:
 - ristagno idrico e/o difficoltà di deflusso e/o rischio idraulico e/o rischio di esondazione;
- aspetti morfologici.

Il P.I. potrà precisare e/o meglio definire, a seguito di motivate indagini di dettaglio, l'individuazione e la classificazione di tali aree. Nell'eventualità testé citata i nuovi elementi conoscitivi del territorio, acquisiti con le indagini di dettaglio, modificheranno e implementeranno il Quadro Conoscitivo e la stessa Tav. B.3 delle fragilità, senza necessità di Variante al P.A.T..

7.1 Aree idonee

Sono aree caratterizzate da condizioni geologiche ed idrogeologiche di stabilità ambientale tale da non richiedere particolari accorgimenti di carattere tecnico per le normali costruzioni. Si tratta di una idoneità territoriale e non sito-specifica, pertanto vanno tenute in debita considerazione le Norme Tecniche che regolano le costruzioni, anche in considerazione della media capacità portante dei terreni presenti in certe zone dell'ambito e per la presenza di falda comunque a debole profondità (1-3 m da piano campagna). Per strutture con carichi particolarmente elevati o interrati in profondità al di sotto del piano campagna è necessario aumentare il dettaglio dell'indagine geognostica, che deve definire le caratteristiche meccaniche della successione stratigrafica e con precisione la profondità della falda e la sua variazione nel tempo. Per le strutture che prevedano volumetrie al di sotto del piano campagna è necessario considerare l'attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni nelle strutture interrate.

7.2 Aree idonee a condizione

1. Per le aree idonee a condizione l'edificabilità è possibile a condizione che siano soddisfatte, per qualsiasi tipologia di interventi, le condizioni di seguito riportate. Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica ed idrogeologica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle strutture di fondazione.
2. Idoneità a condizione legata a problematiche di tipo idrogeologico – aree di pianura
Rientrano in questa casistica le aree caratterizzate da bassa permeabilità (inferiore a $1 \cdot 10^{-8}$ m/sec).

8m/s).

- a. Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche ed idrogeologiche dei terreni interessati dall'intervento in progetto.
- b. La presenza di falda molto prossima al piano campagna va tenuta comunque in considerazione per ogni possibile interazione con le opere in progetto.
- c. La scarsa permeabilità dei terreni va considerata adeguatamente nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche.
- d. Sono fatte salve eventuali prescrizioni espresse nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.

3. Idoneità a condizione legata alle condizioni idrauliche

Rientrano in questa casistica le aree individuate come aree a deflusso difficoltoso.

- a. Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche ed idrogeologiche dei terreni interessati dall'intervento in progetto, oltre ad una valutazione di compatibilità idraulica di progetto.
- b. Per le aree identificate dal PAI valgono le Norme Tecniche del piano stesso come strumento di pianificazione sovraordinata.

4. Idoneità a condizione: cave dismesse

Il recupero delle cave dismesse o il loro utilizzo per altri usi deve essere preceduto da studi ed analisi appropriati di natura ambientale, geologica e geotecnica oltre ad una adeguata caratterizzazione ai sensi di legge (D. Lgs, 152/2006) in caso di riempimento con materiale proveniente da altri siti. Si prescrive la conservazione del sito con il potenziamento dei processi biocenotici in atto, il riuso dei volumi edificati esistenti con unzioni di documentazione e servizio e soprattutto l'inserimento del sito in percorsi didattico-naturalistici, come previsto del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei – Norme di Attuazione (2005).

5. Idoneità a condizione: ambito collinare

Il territorio comunale è stato suddiviso in ambito di pianura e collinare. Quest'ultimo è stato classificato come area idonea a condizione in considerazione della pendenza de versanti, della necessità di eseguire scavi e quindi modifiche della pendenza per qualsiasi tipo di intervento e per la generale predisposizione dei rilievi euganei alla instabilità.

6. Idoneità a condizione: frane non attive

Si tratta di aree di particolare delicatezza per la presenza di dissesti franosi riconosciuti ma non attivi. L'idoneità dell'intervento deve essere acclamata in modo evidente, diversamente l'intervento deve essere considerato non attuabile. Si dovranno preferire interventi di limitata entità, con strutture leggere e limitare al minimo sterri e riporti. Particolare cura dovrà essere posta nello studio dell'interazione tra l'intervento e le acque superficiali e profonde.

7.3 Aree non idonee

1. In queste aree l'edificazione non è consentita. Si tratta di aree in cui esiste il rischio particolarmente elevato di dissesto essendo poste in corrispondenza di frane riconosciute attive ed aree a forte pendenza; in queste aree gli eventuali interventi, quali ad esempio opere idrauliche, infrastrutture, ecc. sono subordinati ad evidenza che l'intervento migliori le condizioni di stabilità.

2. In queste aree sono ammessi solo interventi di stabilizzazione e conservazione.
3. Gli interventi di cui al punto 2 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrogeologiche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
4. I PI potranno precisare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, l'individuazione dei limiti della compatibilità geologica delle penalità ai fini edificatori individuati nella Tavola 3.

Frane attive

1. Questi siti sono non idonei ai fini urbanistici. Sono ammessi solo interventi di stabilizzazione e conservazione con presentazione di specifico progetto come descritto all'articolo precedente.

Articolo 8 - Aree esondabili o a ristagno idrico.

8.1 Norme e prescrizioni generali di manutenzione e salvaguardia

Le particolari condizioni idrogeologiche rinvenute nel territorio, con presenza di falda freatica a profondità limitata dal piano campagna o di falde superficiali confinate in pressione, costituiscono elemento penalizzante nel caso di scavi (es. per interrati) con necessità di adottare accorgimenti opportuni.

Le condizioni idrauliche, in particolare della rete minore e di bonifica, comportano la necessità di adeguate misure di manutenzione e di salvaguardia del reticolo idrografico, evitando in ogni caso gli interventi che potrebbero causare ostacolo al deflusso delle acque superficiali.

Prescrizioni attuative

Sono da considerarsi parte integrante delle presenti norme le prescrizioni contenute nel parere sulla valutazione di compatibilità idraulica rilasciato dall'Unità periferica Genio Civile di Padova e dal Consorzio di Bonifica.

Tali condizioni rendono necessario, già per lo stato attuale, ma soprattutto in relazione alle nuove espansioni urbanistiche, il rispetto integrale delle seguenti prescrizioni oltre a quelle di interesse generale e specifiche per tematismo, riportate nella "Valutazione di Compatibilità Idraulica" del P.A.T..

- con aumento del tasso di impermeabilizzazione della zona oggetto di intervento urbanistico o edilizio occorre fare in modo che i valori al picco ed i tempi al picco degli eventi di piena che scaricano verso la rete esterna, per eventi a tempo di ritorno almeno di 50 anni, rispettino il principio della stabilizzazione idraulica (interna, deduttiva ed

induttiva) nei termini precisati per macrozone nella valutazione di compatibilità idraulica. La modalità per ottenere il rispetto dei citati principi potrà essere indifferentemente il sistema della detenzione idraulica, della ritenzione idraulica, dell'immissione in falda delle acque di pioggia previa rimozione di sedimenti ed inquinanti, della disconnessione del drenaggio dalla rete fognaria ricevente e quanto altro ritenuto idoneo dal progettista dell'intervento, purché compatibile con il contesto idrografico ed idrogeologico locale e con le prescrizioni applicabili illustrate nella citata valutazione di compatibilità. I volumi di invaso possono essere ottenuti, ad esempio, sovradimensionando le condotte per le acque meteoriche (detenzione distribuita o microlaminazione) ovvero mediante altre soluzioni definibili in sede attuativa (vedi indicazioni contenute nel Quaderno n.2 del P.T.C.P., "Misure di salvaguardia idraulica");

- al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il conseguente loro utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete acque bianche a monte del punto di consegna deve essere posizionato un manufatto di controllo dello scarico, da concordare con il Consorzio di Bonifica in caso di Piani di Lottizzazione ovvero ogniqualvolta siano previste modifiche ai livelli di impermeabilizzazione di un'area a cui corrispondano idrologicamente almeno 1000 m² di superficie netta impermeabile. Detto manufatto deve tener conto della quota di massima piena del corso d'acqua o del collettore fognario che funge da ricettore finale e, se del caso, dovrà possedere caratteristiche funzionali tali da impedire reflussi incontrollati o ristagni idrici entro i volumi di invaso. Qualsiasi sia la tecnica utilizzata per "recuperare invaso", il sistema utilizzato deve garantirne la manutenzione, prevedendo la possibilità che i solidi sedimentabili siano separati in modo da limitare intasamenti nelle fasi di smaltimento o dispersione; deve inoltre permettere il libero transito del flusso eccedente la portata massima prevista a tempo di ritorno cinquantennale;
- devono essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, prevedendo in sede di P.I. un indice di permeabilizzazione da generalizzare in tutte le nuove aree di espansione residenziale e produttiva allo scopo di favorire il naturale processo di ravvenamento delle falde sotterranee e la formazione di un sistema consistente di coperture vegetali. E' preferibile che gli stalli di sosta nelle zone a parcheggio pubblico e privato siano di tipo drenante; gli stalli di sosta dovranno essere realizzati con tecniche che garantiscano nel tempo l'efficienza dell'infiltrazione, la manutentabilità e soprattutto una significativa riduzione del rischio intasamento;
- i fossati e gli scoli esistenti, sia pubblici che privati, non devono subire interclusioni o comunque perdere la loro funzione in conseguenza di nuove urbanizzazioni o nuovi interventi edilizi. In tutto il territorio i fossi in sede pubblica e privata devono essere tenuti in manutenzione, non possono essere eliminati, non possono essere ridotti nelle loro dimensioni, senza prevedere adeguate misure di compensazione. Sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti, fatte salve motivate necessità di pubblico interesse e la loro ricostruzione secondo una idonea nuova configurazione che ne ripristini la funzione iniziale sia in termini di volumi di invaso che di smaltimento delle portate;
- qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione all'interno della fascia di m 10 dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna dell'argine esistente di acque pubbliche (consortili o demaniali), è soggetto, anche ai fini delle servitù di passaggio, a quanto previsto dal titolo IV (Disposizioni di Polizia idraulica) del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904; sono in ogni caso vietate nuove edificazioni a distanza dal ciglio inferiore a m 10,
- in sede di P.I., sulla scorta delle risultanze della Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T., con la puntuale localizzazione delle trasformazioni urbanistiche, lo studio di

compatibilità idraulica individuerà le misure compensative di mitigazione idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure di mitigazione idraulica sarà sviluppata nell'ambito dei P.U.A., con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- a) descrizione del sistema di deflusso idraulico locale;
- b) individuazione della tipologia da adottare per la mitigazione idraulica;
- c) prescrizioni specifiche e di raccordo con le leggi di polizia idraulica previste dal R.D. 368/1904;
- d) eventuali prescrizioni del consorzio di bonifica competente nello spirito della D.G.R.V. n° 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

La progettazione di nuove urbanizzazioni dovrà considerare lo stato di fatto del zone contermini del bacini idrografico di appartenenza; in particolare ai fini del rispetto dell'invarianza idraulica delle future trasformazioni territoriali, l'eventuale innalzamento della quota media del piano campagna dovrà essere compensato attraverso la realizzazione di volumi di invaso, aggiuntivi rispetto a quelli definiti in funzione della superficie impermeabilizzata intervenendo sulla rete superficiale esistente.

La realizzazione di nuova viabilità e di percorsi perdonali e/o ciclabili se prevista a margine di affossature esistenti, dovranno salvaguardarne la funzionalità anche escludendone la chiusura con tubazioni; la progettazione di nuovi itinerari, dovrà inoltre provvedere alla realizzazione di adeguati volumi di invaso compensativi ed integrativi laddove non possa prescindere dalla necessità di ottenere una riduzione dell'esistente grado di sofferenza idraulica.

Le prescrizioni di carattere idraulico del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile di Padova, rilasciate in sede del parere preventivo per il PAT e riportate in allegato alle presente norme, sono da ritenersi parti integranti alle presenti disposizioni di salvaguardia idraulica del territorio.

Articolo 9 - Zone di tutela (L.R. n° 11/04 – art. 41)

9.1 Corsi d'acqua e specchi lacuali

La Carta B.3 "Carta delle fragilità". individua la rete idrografica (corsi d'acqua e specchi lacuali) su cui promuovere azioni di tutela e valorizzazione.

La *tutela* viene attuata assicurando il monitoraggio e richiedendo pareri agli Enti competenti (Consorzio di Bonifica, A.T.O., Genio Civile, Regione, Provincia, A.R.P.A.V., U.L.S.S.), secondo i casi e le modalità previste dalla normativa vigente:

- nel caso di nuovi interventi per infrastrutture, attraversamenti, ponti, insediamenti civili e produttivi, attività agricole;
- dei punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, che richiedono un monitoraggio contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento.

La *valorizzazione* viene attuata, promuovendo progetti a vocazione naturalistica (creazione di fasce tampone, siepi, ecc.) e per il tempo libero (percorsi studio, ecc).

I progetti di valorizzazione vengono individuati, programmati e regolamentati in sede di P.I.

Per i corsi d'acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 si applicano le norme di cui all'art. 5.2.1.

Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L. 36/95).

TITOLO QUINTO **TRASFORMABILITA'**

Articolo 10 – Organizzazione del territorio comunale

10.1 Ambiti territoriali omogenei

Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), individuati sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo ed identificati nella tavola B4 “Carta delle Trasformabilità”:

- A.T.O. 1 Collinare, corrispondente alla parte del territorio comunale ricadente all'interno del Parco Ambientale Regionale dei Colli Euganei
- A.T.O. 2 Pianura, corrispondente alla parte del territorio comunale ricadente all'esterno del Parco Ambientale Regionale dei Colli Euganei.

Per ogni A.T.O. vengono definiti:

- i parametri teorici di dimensionamento;
- i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi;
- i parametri per i cambi di destinazione d'uso nonché la relativa quota di aree a servizi.

La capacità insediativa prevista per ogni singolo A.T.O. può essere distribuita fino al massimo del 10% nell'altro A.T.O., senza che questo comporti variante al presente P.A.T., nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T..

La capacità insediativa conseguente alla compensazione ed ai crediti edilizi può essere attuata anche in A.T.O. diverso da quello che ha generato il credito, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T..

10.2 Classificazione del territorio

Il territorio urbanizzato o da urbanizzare è inoltre classificato secondo quattro differenti situazioni fisiche e giuridiche:

- Aree di urbanizzazione consolidata;
- Aree di urbanizzazione programmata;
- Aree da riqualificare;
- Zona agricola.

10.2.1 Aree di urbanizzazione consolidata

Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono la parte del territorio comunale costruita ed i contesti territoriali di “completamento” (sia residenziali che produttivi-commerciali-direzionali), già dotati delle principali opere di urbanizzazione, all'interno dei quali sono sempre possibili interventi di nuova costruzione e di ampliamento di edifici esistenti, nonché interventi di riqualificazione e riconversione.

Per le aree di urbanizzazione consolidata vanno perseguiti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.

Negli ambiti di urbanizzazione consolidata sono ricomprese anche le Z.T.O. C e D di espansione previste dal P.R.G. vigente, già convenzionate, anche se non ancora urbanizzate, al momento dell'adozione del P.A.T..

Direttive

Il P.I. stabilisce le destinazioni urbanistiche delle singole aree, i parametri edificatori e la dotazione dei servizi, nonché gli interventi sull'edilizia esistente sempre possibili (nuove costruzioni, ampliamenti, riqualificazione, riconversione).

Il P.I., in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede a:

- a) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di P.U.A. o di comparti urbanistici;
- c) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio da salvaguardare;
- d) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e riconversione anche mediante la determinazione di crediti edilizi;
- e) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- f) prevedere l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti.

A seguito dell'approvazione del P.A.T. le previsioni del P.R.G. vigente e/o adottato non in contrasto con il P.A.T., acquistano il valore e l'efficacia del P.I.. Sino all'adozione della prima variante al P.I. anche le N.T.A. del P.R.G. vigente restano in vigore per le parti non in contrasto con le presenti N.T.A..

La modifica della destinazione d'uso, anche in assenza di opere, per gli edifici produttivi, deve rispettare la specifica normativa di zona.

Al fine di definire in maniera più lineare i margini del tessuto urbanizzato e mettere a punto interventi di miglioramento e riqualificazione urbanistica, il P.I. potrà eventualmente prevedere scostamenti di modesta entità e di carattere non strategico dai perimetri individuati dal PAT per le aree di urbanizzazione consolidata. Le ridefinizioni di tali perimetri dovranno essere funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente nel rispetto del limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e del dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza;

Le suddette variazioni dovranno avvenire in coerenza con le scelte strategiche del P.A.T. e nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di compatibilità idraulica.

La ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti od a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso una revisione della zonizzazione di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare la necessità della predisposizione di PUA.

Per le parti di aree di urbanizzazione consolidata individuati dal PAT nelle Zone di Promozione Agricola (Z.P.A) interne al perimetro del Parco Colli Euganei, nonché nelle Zone limitrofe ad esso, nuove edificazioni saranno possibili solo a seguito di una variante al Piano Ambientale che individui tali aree come Zone di Urbanizzazione Controllata. La ridefinizione dei margini di questi tessuti urbanizzati, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti od a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto se i anche i nuovi margini, compresi gli ampliamenti, ricadono all'interno delle Zone di Urbanizzazione Controllata, altrimenti necessitano di una preventiva variante al Piano Ambientale per l'ampliamento della Z.U.C..

All'interno delle Zone di Urbanizzazione Controllata di cui al Piano Ambientale dei Colli Euganei, la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi è stabilita dallo strumento urbanistico comunale, fatte salve le prescrizioni immediatamente prevalenti poste dal Piano Ambientale medesimo.

10.2.2 Ambiti di edificazione diffusa

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzate da:

- riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo- produttivo circostante;
- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.

L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del P.A.T. ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al P.I..

In tali ambiti il P.A.T. definisce i seguenti obiettivi, da perseguire attraverso il P.I., al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 delle N.T. del P.T.C.P., frenare la tendenza alla dispersione edilizia indifferenziata:

- l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
- l'integrazione degli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico;
- l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;
- l'integrazione e la riorganizzazione dell'edificazione diffusa esistente e prossima ad "ambiti di urbanizzazione consolidata" ed a "linee preferenziali di sviluppo insediativo" tramite la correlazione degli ambiti e l'integrazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture;
- gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze

abitative di ordine familiare con la previsione di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, da attuare mediante tipologie edilizie appropriate al contesto agricolo circostante, nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O..

Vanno in ogni caso esclusi dagli eventuali “nuclei residenziali in ambito agricolo” individuati dal PI, gli edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

Devono essere di norma esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa le attività produttive in zona impropria, salvo nel caso in cui le stesse siano da considerare nel P.I. da dismettere / trasferire. Potranno essere confermate solo le attività considerate compatibili con la residenza, prevedendo nella scheda relativa all’ambito, se necessario, le opportune opere di miglioramento quali opere di mitigazione, potenziamento degli accessi stradali, parcheggi, ecc..”

Il P.I., in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base di una approfondita analisi della effettiva consistenza e destinazione d’uso degli edifici presenti nei vari ambiti di edificazione diffusa, documentata in apposita scheda, individuerà, all’interno di questi, eventuali “nuclei residenziali in ambito agricolo” che potranno ricomprendere anche aree ed edifici esistenti, contigui agli “ambiti di edificazione diffusa”.

Il P.I. potrà quindi individuare tali nuclei residenziali in ambito agricolo, quali aree diverse dalla zona propriamente agricola, definendo:

- le destinazioni d’uso ammesse;
- i modi di intervento relativi all’edilizia esistente e alla nuova edificazione;
- i parametri edificatori (volumetria massima edificabile, distanze, altezze, superficie coperta, permeabilità fondiaria, ecc.);
- le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal P.A.T..

L’individuazione, in sede di P.I., dei nuclei residenziali in ambito agricolo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa previsti dal P.A.T. dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- presenza delle principali opere di urbanizzazione;
- gli eventuali lotti edificabili;
- superficie fondiaria non inferiore a m² 10.000;
- indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 0,5 m³/m² (rif. ex art. 24 L.R. 61/85);
- rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 7,5% (rif. ex art. 24 L.R. 61/85);
- limitazione della dilatazione degli insediamenti esistenti consentendo, esclusivamente per una sola volta ed allo scopo di rispondere a problemi abitativi di carattere familiare, l’individuazione di lotti liberi di testa che, alla data di adozione della prima variante al P.I., risultino della medesima proprietà di persone residenti all’interno del relativo nucleo residenziale”;
- individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a m³ 800, per una variazione della volumetria residenziale complessiva, comprensiva degli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti, non superiore al 25% della volumetria residenziale

esistente alla data di adozione del PAT; sono consentiti comunque interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a, b, c, d dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 nonché ampliamenti preordinati a comprovate esigenze igienico – sanitarie. Il conseguente aumento di volumetria residenziale riferito alle nuove edificazioni, andrà quindi previsto sulla base della volumetria residenziale contemplata dal P.A.T. nel dimensionamento residenziale dell'A.T.O. corrispondente.

- in tali nuclei residenziali non è ammesso creare una seconda fila di lotti. Nel caso essa sia già esistente, le nuove edificazioni potranno avvenire solo al fine di saturare l'edificazione attraverso la previsione di nuovi “lotti liberi” in adiacenza a lotti di seconda fila già edificati; dovrà essere inoltre evitata la formazione di "corridoi urbanizzati" su entrambi i lati delle strade, mantenendo la discontinuità dell'edificato e l'intercomunicazione visiva con il paesaggio agrario. A tal fine e per favorire una effettiva saturazione dei nuclei a scapito di una dilatazione lineare, non potranno essere ricomprese all'interno dei nuclei residenziali in ambito agricolo, le fasce di terreno agricolo di ampiezza superiore ai 100 m. ove non siano presenti abitazioni.
- che la volumetria relativa alle eventuali attività in zona impropria rilevate all'interno dell'ambito, non possa concorrere alla determinazione degli indici precedentemente citati necessari per la definizione dei “nuclei residenziali in ambito agricolo”.
- che nella scheda relativa al singolo ambito di edificazione diffusa debbano essere indicati gli edifici che risultino non più funzionali alla conduzione del fondo. La superficie coperta ed il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, come rilevati alla data di adozione della prima variante al P.I., potranno essere conteggiati al fine del conseguimento dei parametri necessari per l'individuazione dei “nuclei residenziali in ambito agricolo”. Non potrà invece essere considerato il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, al fine del calcolo dell'eventuale 25 % del volume esistente, destinato alle nuove edificazioni. Il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, deve infatti essere calcolato all'interno del volume concesso in ampliamento al fabbricato esistente.
- che nella scheda relativa al singolo ambito di edificazione diffusa, il PI possa individuare nuove attività di servizio alla residenza, che siano compatibili con il contesto rurale e residenziale adiacente. Il PI dovrà elencare, all'interno della normativa di Piano, le attività ritenute compatibili per l'insediamento all'interno degli Ambiti di edificazione diffusa. L'eventuale volumetria necessaria alla localizzazione di tale attività, dovrà essere ricompresa all'interno del limite del 25% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del PAT, già citato in precedenza.
- che gli edifici ed aree interessati da vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e schedati dal PRG ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/1985 o che possano rientrare tra quelli individuati ai sensi dell'art. 40 della L.R. 11/2004, in quanto già sottoposti a specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che risultano localizzati dal PAT all'interno di ambiti di edificazione diffusa, dovranno essere esclusi, in sede di PI, dagli eventuali “nuclei residenziali in ambito agricolo” individuati dal PI.

In sede di PI dovrà essere redatto un opportuno elaborato contenente le schedature degli Ambiti di edificazione diffusa individuati nel territorio, prevedendo il suo costante aggiornamento.

Nel caso in cui, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, non vengano individuate aree che rispondano ai criteri sopra evidenziati, gli aggregati edilizi di modesta entità ricompresi in tali ambiti non potranno essere assimilati a zone diverse da quella agricola; per tali aree il PI potrà definire una specifica disciplina tale da prevedere esclusivamente interventi

sull'edificazione esistente e finalizzati a conseguire gli obiettivi del PAT di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni normative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04.

Per gli ambiti di edificazione diffusa individuati dal PAT nelle Zone di Promozione Agricola (Z.P.A) interne al perimetro del Parco Colli Euganei, nonché nelle Zone limitrofe ad esso, nuove edificazioni saranno possibili solo a seguito di una variante al Piano Ambientale che individui tali aree come Zone di Urbanizzazione Controllata o vi consenta esplicitamente la possibilità di nuove edificazioni.

10.2.3 Aree di urbanizzazione programmata

Le aree di urbanizzazione programmata individuate nella tavola B.4 “Carta della Trasformabilità” rappresentano le zone di espansione del PRG vigente assoggettate a strumento urbanistico attuativo e non ancora convenzionate alla data di adozione del PAT, nonché quelle ricomprese in programmi urbanistici che alla stessa data non risultino ancora attuati.

Nelle aree di urbanizzazione programmata individuate nella Tav. B.4, ancorché non convenzionate alla data di adozione del PAT, qualora la relativa convenzione venga stipulata anteriormente alla data di adozione della prima variante al PI si applicherà, nei termini di validità degli SUA stessi, la disciplina urbanistica vigente all'epoca della loro approvazione, purché non in contrasto con le indicazioni del PAT. In tal caso la verifica di conformità non potrà essere riferita ai criteri perequativi ed alle dotazioni di aree a servizi, in quanto non ancora stabiliti dal PI.

L'adozione del PI comporterà, per i SUA non ancora convenzionati, l'obbligo di adeguamento al nuovo strumento generale.

Il PI, in rapporto al programma delle opere pubbliche, stabilirà quali tra queste aree potranno essere attuate nei termini di validità del PI.

10.2.4 Aree da riqualificare

Le aree da riqualificare rappresentano le parti del tessuto urbano consolidato che presentano necessità di riqualificazione e riconversione intensiva e/o diffusa, nel rispetto del dimensionamento del piano, anche mediante la demolizione totale delle preesistenze. Il PAT individua le principali parti del territorio da sottoporre a tali interventi:

- Area deposito carburanti in centro abitato, con relativo distributore di carburante;
- Area di deposito e commercializzazione di prodotti per l'agricoltura, del Consorzio Agrario, posta in centro abitato;
- Base militare in fase di dismissione del Monte Venda.

Direttive

1. Il PI provvederà alla redazione di schede di analisi e di sintesi progettuale per la riqualificazione urbanistica ed ambientale di tali ambiti, contenenti la disciplina degli interventi al fine di definire le nuove utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, perseguendo obiettivi perequativi e compensativi con lo strumento del credito edilizio di cui alle presenti norme.

- 2 Il PI potrà completare ed integrare le individuazioni operate dal PAT, se di rilevanza non strategica ma puntuale e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS, attribuendo ai nuovi ambiti la medesima disciplina.

Prescrizioni

1. In caso di ambiti inquinati o potenzialmente tali, ogni intervento sarà subordinato allo svolgimento delle necessarie analisi preventive delle componenti chimico-fisiche e biologiche dei suoli e delle acque interessate, nonché all'attuazione degli interventi di bonifica prescritti secondo la disciplina statale e regionale vigente.
2. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 3 ottobre 2013.

10.2.5 Progetti speciali

Il PAT individua nella tavola B4 – Carta della Trasformabilità – i contesti territoriali dei Progetti speciali che per la specialità e, in alcuni casi, anche per la complessità delle questioni urbanistiche ed ambientali ad esse riferibili, richiedono la predisposizione e concertazione anche di più piani e/o programmi attuativi.

Il contesto territoriale così individuato non è conformativo delle proprietà interessate ma rappresenta un primo inquadramento delle questioni urbanistiche ed ambientali sopra descritte.

Essi riguardano:

- Valorizzazione siti estrattivi dismessi (cave dismesse)

La trachite euganea variegata (calda) è una delle caratteristiche geologiche unica al mondo rinvenibile nel solo territorio di Vò.

La conoscenza e l'estrazione sono antecedenti al periodo romano e da sempre hanno caratterizzato moltissimi degli spazi pubblici di valore monumentale, a cominciare dalla città di Venezia.

Il progetto tematico dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di separare la coltivazione della cava dalle attività di lavorazione, prevedendo una apposita schedatura dei siti, degli edifici e delle attività che possano aprirsi anche al pubblico, guardando ad attività simili già realizzate (p.e. Cava Bomba), compatibilmente con i disposti del Progetto Cave del Parco.

L'obiettivo è quello di favorire la valorizzazione dei siti dismessi e il mantenimento della conoscenza e della pratica dell'attività artigianale storica.

Individuare un centro per la valorizzazione della trachite dei Colli Euganei e di formazione professionale per la sua lavorazione

L'apertura di nuove cave e il perseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato dalle norme della L.R. n. 44/1982 e successive modificazioni, nonché dall'art. 20 delle N.T. del Piano Ambientale del Parco e dallo specifico Progetto d'intervento Unitario delle norme stesse.

Il Progetto Cave specifica le modalità di intervento e di recupero, definendo in particolare le quantità estraibili nell'arco temporale di riferimento assunto, al fine di

assicurare il conseguimento degli obiettivi ambientali e funzionali stabiliti dal Piano, con particolare riguardo per la riduzione degli impatti e per la ricomposizione paesaggistica.

Il PI aggiorna il censimento delle cave autorizzate e ne recepisce il perimetro. Può inoltre proporre progetti strategici per la valorizzazione dei siti dismessi, da proporre all'ente regionale per la modifica delle schede, quando queste prevedano soluzioni diverse per l'uso dopo la dismissione.

Ai fini della procedura VAS e VINCA gli interventi di cui al presente progetto tematico dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 3 ottobre 2013.

- Potenziamento collegamento infrastrutturale tra SP 89 e SP 101

La bretella di collegamento, avente la funzione di completare il sistema della circovallazione per escludere il transito attraverso il centro abitato, è prevista nel Piano Provinciale della Viabilità della Provincia di Padova, aggiornato al 2012. L'eventuale attuazione della bretella, da parte dell'ente provinciale, dovrà prevedere anche la variante al Piano Ambientale.

- Biodistretto

Il territorio del comune di Vo' si sviluppa su un anfiteatro naturale geomorfologicamente straordinario sia per forma e natura dei terreni che per esposizione, ed ha reso coltivabile la vite e l'olivo da tempi immemorabili. Negli ultimi decenni, soprattutto dal dopoguerra, l'attività vitivinicola e agrituristica hanno assunto un ruolo fondamentale nell'economia del territorio, raggiungendo livelli di qualità di eccellenza.

L'obiettivo del progetto tematico è di tutelare l'attività agricola ed in particolare la produzione vitivinicola, puntando alla valorizzazione ed alla difesa della qualità che la rende inimitabile; rivalutare e riscoprire l'importanza dell'azione di salvaguardia ambientale per l'equilibrio sistemico riconoscendo, all'attività vitivinicola ed agricola in genere, il vero ruolo di guardiano ecologico e di sentinella sul monitoraggio della fragilità idrogeologica.

Promuovere gli investimenti sul territorio che si orientano al settore biologico per il miglioramento della qualità dei prodotti riconoscendo il ruolo del Biodistretto dei Colli Euganei.

Il P.I. redige il censimento delle cantine proponendo progetti strategici alle aziende vitivinicole che privilegiano insediamenti dall'alto valore tecnologico aggiunto e/o che si orientano al settore biologico; in particolare il miglioramento della qualità degli edifici sia in termini architettonici che prestazionali attraverso forme di incentivazione per chi realizza edifici a basso consumo energetico e/o a bassa emissione di CO² e/o che privilegiano il riciclo ed il recupero delle acque reflue di lavorazione.

Consentire il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, entro la percentuale del 49%, per attività di commercio dei prodotti a KM zero.

Direttive

In questi ambiti l'Amministrazione comunale può attivare accordi di programma che richiedono l'azione integrata di soggetti pubblici e/o privati con l'obiettivo dell'attuazione delle previsioni di PAT.

In sede di PI, si dovrà predisporre un disegno urbanistico complessivo, con riferimento ai problemi legati al miglioramento ambientale ed ecologico, all'individuazione di sistemi continui di verde ed alla realizzazione di idonei standard e servizi, ed alla viabilità, individuando così gli "ambiti unitari di progettazione e attuazione" da assoggettare ai meccanismi della perequazione urbanistica.

All'interno di questi ambiti possono essere conclusi accordi tra Comune e soggetti pubblici e privati per la definizione e la realizzazione di programmi di intervento di opere pubbliche o di interesse pubblico, con particolare attenzione alle aree a servizi con vincolo decaduto.

Prescrizioni

In questi ambiti gli interventi andranno attuati secondo le indicazioni dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/2004 oppure in attuazione dell'articolo 7 della medesima legge.

In assenza degli strumenti di cui al comma precedente il PI individua gli interventi ammissibili.

Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 3 ottobre 2013.

10.2.6 Zona Agricola

La zona agricola è identificata nella tavola B4 "Carta delle trasformabilità".

L'edificabilità in tale territorio può essere attuata secondo quanto stabilito dall'art. 43 e 44 della L.R. 11/2004 e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni andranno puntualizzate in sede di P.I..

Il P.I. classifica il territorio agricolo sulla base delle caratteristiche di tipo produttivo dello stesso, stabilendo le modalità per gli interventi edilizi sulla base di quanto indicato dagli atti di indirizzo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lettera d della citata L.R. 11/2004.

Il PAT si pone i seguenti obiettivi strategici da sviluppare nel PI:

- tutelare le attività produttive agricole e favorirne lo sviluppo e la riconversione in senso eco-sostenibile;
- restaurare il paesaggio agrario;
- promuovere l'attività ricettiva agrituristica ed il turismo rurale;
- incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, la partizione ed identificazione delle proprietà;
- favorire la rilocalizzazione in zona propria delle attività produttive secondarie esistenti in zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio;

- attuare le opere di riqualificazione ambientale di siti degradati incentivandone il recupero.

Il PAT stabilisce altresì:

- a) per gli edifici con valore storico-ambientale ricadenti in zona agricola le destinazioni d'uso ammissibili, privilegiando le esistenti, le residenziali ed in ogni caso quelle compatibili con il sito in cui si trovano.
- b) nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative regionali;
- c) le zone agricole possono essere utilizzate anche per la realizzazione di opere di compensazione ambientale, in particolare per la realizzazione delle masse boscate.

I criteri dettati per la formazione del PI, mantenendo fermi gli obiettivi sopra precitati, sono i seguenti:

- a) individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale;
- b) individuare gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi ammessi, sulla base degli aggregati abitativi aziendali;
- c) individuare le destinazioni d'uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale;
- d) individuare gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, e/o non funzionali a queste, attribuendo ad ognuno di essi le categorie di intervento ammissibili nel rispetto della disciplina regionale vigente;
- e) individuare gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare, integrando le individuazioni ed indicazioni del PAT;
- f) individuare le modalità di applicazione del credito edilizio per gli immobili e le attività incompatibili con le zone agricole.

Fino all'approvazione del PI adeguato alle direttive che precedono, nelle zone a prevalente destinazione agricola non diversamente tutelate dalle presenti norme, sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 48 della LR 11/2004.

Caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni in zona agricola (art. 43 comma d) LR 11/04)

Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte:

Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;

- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in quest'ultimo caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

Direttive:

Il PI fissa l'entità del volume recuperabile rispetto a quello da demolire, nonché i criteri e le modalità operative. Esso inoltre valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti.

I progetti di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

In ogni caso al fine di garantire la sostenibilità ambientale i progetti di intervento devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

10.2.7 Direttive per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo.

Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

Gli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo devono prevedere una schedatura con i seguenti criteri:

- oltre agli estratti del PAT e del PI alle scale 1:10.000 e 1:5.000, ciascuna schedatura riporterà un estratto catastale e fotogrammetrico, corredato delle foto puntuali dell'edificio, dei parametri quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e s.l.p.), nonché l'altezza e l'attuale destinazione d'uso. Andranno indicati gli eventuali titoli abilitativi;
- l'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo dovrà avvenire previa relazione agronomica;
- non è ammesso l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, se non nel caso in cui essi siano riconosciuti come case d'abitazione e solo a seguito di acquisizione di credito edilizio o compensazione e fino al limite di 800,00 mc compreso il volume esistente: l'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati;
- è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali all'interno degli ambiti di edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI;
- è ammessa l'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola quali vendita e riparazione di mezzi agricoli, agrituristiche di somministrazione e ricettive, di intrattenimento e svago accessorie.

Nel PI, con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali, viene automaticamente a decadere la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione.

Prescrizioni

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita individuazione puntuale nel PI.

L'edificazione è regolata dall'articolo 25 del Piano Ambientale.

10.3 Quantità massima di consumo di suolo ammesso

La Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 introduce il nuovo parametro del contenimento del consumo di suolo, stabilendo all'articolo 2 comma c) il metodo di calcolo:

- c) *consumo di suolo: l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale.*

Per tale calcolo sono quindi interessate anche le seguenti definizioni dell'articolo 2, i commi a), b) e d):

- a) *superficie naturale e seminaturale: tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese quelle situate all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e utilizzate, o destinate, a verde pubblico o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, nonché quelle destinate all'attività agricola;*
- b) *superficie agricola: i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate;*
- e) *ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.*

Con DGR n. 668 del 15 maggio 2018 la Regione del Veneto ha assegnato al Comune di VO' la quantità massima di consumo di suolo che, verificata in sede di disponibilità residua del P.R.G. vigente, risulta quantificata in 2,09 ha.

10.4 Dimensionamento del piano

Le dinamiche demografiche sono un indicatore per la valutazione dello sviluppo di un territorio, basato su dati statistici che forniscono informazioni relative alle tendenze in atto, evidenziando i fenomeni di calo o incremento della popolazione (vedi riferimento Rapporto Ambientale).

Il persistere della bassa fecondità, il progressivo allungamento della vita media e il sempre maggiore numero di persone di età superiore ai 65 anni, sono alla base dell'invecchiamento demografico che anche il territorio di Vo sta attraversando in questi anni.

I dati dei censimenti ISTAT a partire dal 1871 fino al 2011 evidenziano un andamento della popolazione crescente fino al 1951, anno in cui il numero di residenti di Vo' raggiunge il massimo, per poi diminuire fino al 1991 e stabilizzarsi nel successivo ventennio.

Negli ultimi anni si evidenzia una tendenza alla riduzione del numero medio di componenti che costituiscono i nuclei familiari. Questa modifica strutturale della famiglia si associa a dinamiche sociali che hanno portato, negli ultimi anni, all'incremento dei nuclei familiari monocomponente o bicomponente e alla netta riduzione dei nuclei composti da più di 2 componenti.

Nel 2003 le famiglie residenti ammontavano a 1.208.

Nel 2017 i nuclei familiari complessivi raggiungono le 1.405 unità, evidenziando un incremento di 197 unità, percentualmente pari al 2,3% rispetto al 2003.

La modifica strutturale del nucleo familiare medio nel comune di Vo', tra il 2003 e il 2014, è la seguente:

- le famiglie crescono del 14,7%;
- i residenti diminuiscono del 1,59%.

Il Piano prevede pertanto un aumento, fino al 2030, del 10% del carico insediativo residenziale, per una quantità di abitanti teorici pari a 335.

La quantità media di volume per abitante è pari a 257 mc/abitante.

Il carico urbanistico residenziale è pari quindi a $335 \times 257 = 86.095$ mc (già presenti nel dimensionamento del PRG vigente non ancora realizzato).

ATO 1 – Zona Collinare: 31.000 mc

ATO 2 – Zona Pianura: 55.095 mc

10.5 Opere incongrue ed elementi di degrado

Il PAT persegue l'obiettivo generale di riqualificazione dell'ambito interessato dalle opere incongrue e dagli elementi di degrado

Direttive

Il PI individua le opere incongrue e gli elementi di degrado, se di rilevanza non strategica ma puntuale e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS, definisce i più appropriati strumenti per ripristinare le corrette condizioni ambientali e paesaggistiche nelle aree occupate da opere incongrue, nonché le tipologie d'intervento ammesse sugli edifici esistenti.

Per il recupero delle aree del comma precedente, il PI può utilizzare lo strumento del credito edilizio e della perequazione anche con il ricorso all'accordo di tipo Pubblico-Privato di cui all'articolo 6 della LR 11/04, valutando il complessivo beneficio pubblico in termini ambientali e paesaggistici.

Articolo 11 – Norme specifiche per il sistema produttivo-commerciale-direzionale Z.T.O. D

11.1 Norme di carattere generale

La tavola B4 “Carta delle trasformabilità” evidenzia le aree di urbanizzazione consolidata e programmata prevalentemente produttive-commerciali-direzionali.

Il P.I. può introdurre nuove aree di trasformazione produttiva/commerciale a carattere non strategico, senza procedere ad una variante al P.A.T. nel rispetto delle seguenti regole:

- non superamento del limite del 5% stabilito dall'art. 31 del P.T.C.P., al netto delle aree di completamento a destinazione produttiva/commerciale finalizzate al trasferimento di attività attualmente ricadenti in ambiti di riqualificazione urbanistico-ambientale, per una superficie non superiore a quella di pertinenza dell'attività da trasferire.

11.2 Azioni strategiche

11.2.1 Disposizioni generali

Nella qualificazione delle aree per gli insediamenti produttivi/commerciali, il P.A.T., coerentemente con l'art. 31 del P.T.C.P., persegue i seguenti obiettivi specifici da attuarsi in sede di P.I. e di P.U.A.:

- sviluppo di una progettualità strategica, orientata a creare e rafforzare i fattori territoriali di competitività, favorendo la costruzione di strategie cooperative e di investimento in progetti e istituzioni comuni e favorendo funzioni sin qui solo in parte sfruttate, quali la comunicazione, il marketing e più in generale l'immagine anche architettonica delle aziende;
- sviluppo di servizi comuni alle imprese e di servizi per il lavoro e l'occupazione;
- raccolta dell'acqua meteorica, anche tramite l'uso degli impianti per il contenimento dell'impatto idraulico, per un loro riutilizzo compatibile con le attività dell'area;
- riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti e del loro consumo di risorse non rinnovabili e degli impatti strutturali e infrastrutturali connessi;

- previsione delle linee preferenziali di sviluppo in contiguità con aree già individuate;
- particolare attenzione rivolta agli insediamenti prossimi a zone residenziali, da separarsi, in ogni caso con opportune barriere vegetali;
- qualificazione e potenziamento delle attività di logistica della produzione;
- compensazione di almeno il 10% della CO₂ prodotta nelle aree per i nuovi insediamenti e nelle aree di trasformazione.

Le modalità di compensazione della CO₂ sono stabilite in sede di P.U.A. scegliendo tra i seguenti interventi:

- aree da adibire a bosco di pianura;
- energie alternative (fotovoltaico, solare termico, biomasse);
- efficienza energetica (edifici, impianti produttivi);
- acquisto crediti di emissione.

11.2.2 Attività produttive/commerciali in zona impropria

Il P.I. individua le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria da ampliare, bloccare o trasferire sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) consistenza, tipologia specifica di attività, rumorosità, inquinamento;
- b) compatibilità con il contesto;
- c) condizioni di accessibilità ed effetti sul traffico;
- d) dotazione di opere di urbanizzazione.

Rispetto a tale valutazione il P.I. indica, in particolare:

- le attività da trasferire in quanto incompatibili con il contesto;
- le attività esistenti da confermare, relativamente alle quali il P.I. definisce la specifica normativa, la possibilità di ampliamento (comunque non superiore al 80% della superficie coperta esistente e a m² 1.500 di s.l.p.), escludendo in ogni caso la possibilità di demolizione e ricostruzione, l'aumento del numero delle unità immobiliari e l'inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T..

Il P.I. può stabilire inoltre, in relazione agli interventi ammissibili ed allo stato dei luoghi, l'integrazione delle opere di urbanizzazione, la riqualificazione dell'area pertinenziale, le opere di mitigazione degli impatti di varia natura nei confronti del contesto circostante.

Sono comunque fatte salve e confermate le previsioni urbanistiche relative a varianti al P.R.G. approvate o già adottate e trasmesse in Regione, finalizzate al potenziamento di attività produttive/commerciali ubicate in zona impropria.

Per le attività interne alle Zone del Piano Ambientale, l'ampliamento e rilocalizzazione dovrà essere realizzata comunque fermo restando le prescrizioni urbanistiche del Piano.

11.2.3 Sportello unico per le attività economiche in variante al P.A.T.

Il campo di applicazione dello sportello unico di cui al D.P.R. n° 447/98 e alla L.R. 55 del 31/12/2012, relativamente alle attività economiche, in variante al P.A.T. ed al P.I., è limitato all'ampliamento di quelle esistenti in Z.T.O. D che hanno saturato la capacità edificatoria del lotto di pertinenza e di quelle esistenti in zona agricola, con esclusione comunque di tutte quelle ricadenti nelle zone vincolate di cui all'art. 11 e in ambiti agricoli di buona integrità.

Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi già approvati, nonché quelli i cui procedimenti autorizzativi sono in corso dalla data di adozione del P.A.T..

Prescrizioni

Gli interventi ammessi con le procedure dello sportello unico devono essere contenute in una percentuale non superiore al 80 della superficie coperta esistente con il limite di m²1.500, escludendo di norma e fatti salvi casi particolari gli ampliamenti che:

- a) comportino la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici produttivi esistenti, con un investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell'attività in zona propria;
- b) comportino aumento del numero delle unità immobiliari e l'inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T..;
- c) comportino l'ampliamento di strutture precarie;
- d) comportino il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;
- e) comportino nuove costruzioni di edifici isolati rispetto al fabbricato produttivo esistente;
- f) comportino ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;
- g) comportino ampliamenti lesivi delle integrità ambientali e paesaggistiche di aree di pregio, parchi, ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.. .

Resta in ogni caso l'obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE e relativa normativa di recepimento.

A tal fine, sulla scorta delle linee guida contenute nei quaderni del P.T.C.P., quale sussidio dei Comuni ed ordini professionali, con particolare riferimento ai quaderni n° 4 Linee guida per una progettazione energeticamente ed ambientalmente sostenibile, e al quaderno n° 5 “Linee guida per la progettazione ambientale delle aree destinate ad insediamenti produttivi” in sede di “sportello unico” va quantificata la “capacità di carico ambientale”, ossia il livello soglia di attività antropiche oltre il quale si verifica il degrado delle risorse naturali, e quindi degli ecosistemi presenti nel territorio.

In funzione del carico ambientale associabile ad una determinata scelta progettuale e del conseguente impatto sull'ambiente devono essere approntati interventi compensativi/mitigativi (es. contenimento consumo energetico) a tutela dell'ecosistema di cui fanno parte le aree interessate dalle nuove antropizzazioni.

Al fine di ridurre l'impatto dei nuovi interventi antropici su ecosistemi e paesaggio, deve essere privilegiato l'utilizzo del “verde come strumento di recupero dell'ambiente”, come di seguito sintetizzato:

- controllo dell'inquinamento diffuso:
 - inquinamento atmosferico (particolato solido/inquinanti gassosi/ciclo biochimico del carbonio);
 - inquinamento acustico (riduzione/inquinamento acustico stradale);
 - inquinamento idrico (i processi di depurazione/Zone umide artificiali/Relazioni pianta-terreno);
- regolazione idrotermica dell'ambiente e salvaguardia del suolo: (regimazione acque meteoriche e conservazione del suolo);
- funzione di equilibrio tra le specie;
- riduzione dell'impatto ambientale;
- miglioramento del paesaggio.

L'area di pertinenza della attività produttiva dovrà comunque essere oggetto di adeguata riqualificazione ambientale/ecologica attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante.

Infine, i quaderni forniscono alcuni sussidi progettuali relativi alle principali tipologie dei sistemi vegetali:

1. quinte vegetative (siepi, fasce vegetali lungo infrastrutture lineari, fasce di forestazione urbana, rilevati con copertura vegetale);
2. schermi a struttura mista (terre armate rinforzate vegetate, muri vegetati);
3. realizzazione delle nuove unità naturali (localizzazione, vincoli normativi).

Si richiamano i contenuti dell'allegato A alla DGR 15 marzo 2010 n. 382 (Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46, c.2, lett. c) della LR 11/2004 "Criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all'articolo 13, comma1, lett. n) della LR 11/2004. In particolare:

- a seguito dell'approvazione del PAT, nel calcolo complessivo della S.A.U. dovrà tenersi conto anche degli eventuali Sportelli Unici Attività Produttive, ai sensi dello specifico Atto di Indirizzo, art. 5, ultimo comma, dell'Allegato alla DGR 15 marzo 2015, n. 832 nel caso di cambio di destinazione d'uso;
- in fase transitoria, dall'adozione all'approvazione del PAT, per i SUAP dovrà tenersi conto di quanto contenuto nell'art. 5, penultimo comma, della delibera sopracitata.

Articolo 12 - Servizi ed attrezzature di interesse comunale e sovracomunale

Il Piano individua nella tavola B4 le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza e considerati strategici per la comunità, senza specificarne la destinazione.

Le localizzazioni individuate dal Piano, che in generale tengono conto delle preesistenze o di criteri di posizionamento funzionale, sono peraltro orientative: il P.I. le potrà variare all'interno dei centri abitati e delle frazioni appartenenti ad un medesimo A.T.O. senza costituire variante al Piano, purché nel rispetto del dimensionamento previsto dalla legge.

Servizi e attrezzature minori, sia nel capoluogo, sia nei centri frazionali, non sono indicati espressamente dal Piano; essi saranno individuati dal P.I., privilegiando ove possibile il riutilizzo di edifici esistenti (le ex scuole, fabbricati dismessi, ecc.), per ospitarvi funzioni prioritarie, come i centri di aggregazione, sale riunioni, servizi polifunzionali, esercizi pubblici per la vendita di generi di prima necessità, ecc., anche ricorrendo all'utilizzo della perequazione urbanistica.

Nelle aree esterne alle ZUC, potranno eventualmente essere individuate aree a servizi che non contrastino con la normativa della relativa zona individuata dal Piano Ambientale e siano coerenti con quanto previsto dall'art. 28 delle Norme di Attuazione del medesimo.

Il Comune, al fine di una migliore definizione del sistema dei servizi di livello comunale, potrà dotarsi, a livello di P.I., del Piano dei Servizi di cui alle indicazioni contenute nel P.T.C.P. (Quaderno n. 3 Linee guida per l'applicazione del Piano dei servizi).

Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 3 ottobre 2013.

Articolo 13 - Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse comunale e sovracomunale

Il PAT individua con apposita simbologia le infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza.

Sono in ogni caso da recepirsi in sede di formazione del PI le infrastrutture e le attrezzature di cui al presente articolo previste dagli strumenti urbanistici o dagli atti di programmazione sovraordinati, che comportano l'applicazione del regime di salvaguardia nei casi previsti dalla legge, anche qualora non riportati negli elaborati del PAT.

Nel PI si dovrà mettere in sicurezza la viabilità minore (per es. tramite individuazione di “percorsi sicuri”, per collegare i quartieri con gli edifici scolastici), prevedere le zone di “traffico calmig” (per esempio “strade 30”), creando una gerarchia viabilistica legata alla riduzione di velocità.

Nuova viabilità di livello comunale

Direttive

L' inserimento di tali infrastrutture dovrà essere progettato ed attuato in modo da inserire armonicamente la loro presenza nel paesaggio circostante, utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, ambientale e della progettazione paesaggistica per l'attenuazione dell'inquinamento estetico ed acustico, e per la mitigazione degli impatti connessi all'esercizio del traffico, secondo le seguenti direttive:

- a) formazione di spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti, distribuita in forma discontinua ed irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere l'effetto di linearità prodotto dall'infrastruttura nel paesaggio;
- b) evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale;
- c) mascherare le eventuali scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
- d) mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante;
- e) adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento dell'infrastruttura;
- f) nella formazione di strade, la piantumazione avverrà per quanto possibile contestualmente alla realizzazione della viabilità, e sarà tenuta in considerazione la superficie di rispetto dell'apparato radicale, in modo da evitare deformazioni. Si richiamano le specifiche prescrizioni contenute nell'articolo 27, comma 5 delle NT del Piano Ambientale a riguardo delle strade principali evidenziate nello stesso, di accesso alle aree del parco e al comma 9, relativamente alla possibilità di creare piccoli parcheggi;
- g) andrà comunque sempre valutata la salvaguardia degli utenti della viabilità, impedendo che in caso di particolari situazioni meteorologiche ci siano notevoli invasioni di foglie o altro sulle carreggiate stradali, tali da creare pericolo per la circolazione veicolare.

Sotto il profilo paesaggistico il PI, nel definire gli effettivi tracciati delle nuove infrastrutture stradali, dovrà seguire i seguenti principi generali di progettazione, da applicarsi anche in sede di progettazione delle stesse:

- a) effettuare uno studio preliminare del tracciato, che comprende l'individuazione delle componenti dominanti del paesaggio e delle componenti paesistiche minori che caratterizzano il territorio interessato, al fine di comprenderne le qualità estetiche e paesaggistiche;
- b) definire le principali caratteristiche costruttive della strada (rilevati e scavi) e l'andamento planimetrico in rapporto alla forma e alla natura del terreno;

- c) valutare le strutture ed i manufatti necessari (ponti, viadotti, svincoli, edifici, piazzole di sosta) in rapporto alle linee del paesaggio e alle caratteristiche ambientali;
- d) studiare le disposizioni delle piantagioni arboree lungo il percorso;
- e) definire il tracciato stradale adattandolo il più possibile alle condizioni morfologiche del territorio attraversato, predisponendo soluzioni che consentano di ridurre o compensare quei danni che sono inevitabili (quali sostituzione di rilevati con viadotti, sistemazione di corsi d'acqua, modellamento del corpo stradale, sistemazioni a verde, misure per la difesa della strada, ecc.);
- f) la sistemazione a verde non dovrà necessariamente prevedere il modello del filare alberato ma, a seconda degli ambiti interessati, potrà adottare diverse soluzioni progettuali. Il viale alberato sarà preferibile nell'attraversamento di zone agricole piatte e sostanzialmente prive di elementi di interesse paesistico (siepi, boschetti, ecc.) che contraddistinguono un ecosistema agrario: in tali casi il filare arboreo risulterà opportuno sia per articolare il paesaggio circostante, sia per sottolineare la strada stessa, indirizzando la vista sul percorso in mancanza di apprezzabili visuali poste lungo lo stesso.

Prescrizioni

Non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale.

Per le strade di accesso al Parco, dalla pedecollinare e dalle altre strade di rilevanza sovralocale individuate nella tavola del Piano Ambientale, sono ammessi interventi di manutenzione e miglioramento della rete esistente senza rettifiche del tracciato e con eventuali ampliamenti della sezione stradale trasversale utile fino ad un massimo di 7 metri, ai quali possono essere aggiunti tratti in sede separata per i pedoni o per i ciclisti, fatti salvi i tratti da non allargare specificatamente indicati nella tavola di piano;

Il P.A. prevede un organico sistema di parcheggi lungo la rete stradale interessante l'area del Parco, tale da favorire ed organizzare la fruizione delle sue risorse, evitando nel contempo effetti di sovraccarico ambientale e modalità improprie di fruizione. Le aree di sosta e parcheggio, fuori delle zone di urbanizzazione controllata (UC), possono essere realizzate o potenziate soltanto nelle localizzazioni e secondo le caratteristiche previste, distintamente per piccoli parcheggi ed aree di sosta, localizzati in corrispondenza dei nodi principali delle reti di fruizione del Parco e delle stazioni o fermate dei trasporti pubblici, da dimensionare in funzione dei flussi prevedibili (comunque per non più di poche decine di posti-auto) e da realizzare con le stesse cautele dei precedenti.

Oltre alle localizzazioni espressamente previste nella tavola di Piano Ambientale i piccoli parcheggi sono realizzabili, coi limiti e le cautele di cui sopra e con l'esclusione delle zone di riserva naturale, anche a servizio degli insediamenti ricettivi e di ristorazione esistenti, escludendone l'impermeabilizzazione qualora accessibili solo da strade bianche, mentre minori aree di sosta, per non più di 4 o 5 posti-auto, potranno essere autorizzati lungo le strade veicolari, a servizio di utenze o mete turistiche particolari e degli aggregati rurali.

La nuova viabilità dovrà rispettare quanto previsto dal DM 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento e tutta la normativa vigente applicabile in materia.

Le nuove intersezioni dovranno rispettare quanto previsto dal DM 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"; in particolare qualora siano intersezioni a rotatoria interessanti SS.PP. dovranno essere garantite le dimensioni

minime previste dalle “linee guida per la progettazione e la verifica delle intersezioni a rotatoria” approvate dall’Amministrazione Provinciale.

In ogni caso le varie fasi della progettazione interessanti la viabilità di competenza provinciale dovranno essere preventivamente concordate con il Settore Viabilità della Provincia e dovranno essere formalmente approvati/concessionati i progetti definitivi-esecutivi.

Articolo 14 - Percorsi storico-ambientali di interesse comunale e sovracomunale

I percorsi segnati nella tavola B4 “Carta delle trasformabilità” riportano le previsioni degli itinerari del piano delle piste ciclabili provinciale, integrato dalle previsioni comunali, che hanno lo scopo di creare una maggior connettività dell’area di collegamento tra il Parco dei Colli Euganei e l’area dei Berici.

Il Comune, in sede di P.I. verificherà i percorsi della rete di “Strade Parco” e i “Percorsi pedonali/ciclabili” di cui al P.R.G., ad integrazione di quelli individuati in Tav. B.4 del PAT e quello di previsione di livello sovracomunale, la ciclovia di collegamento tra l’anello ciclabile dei Colli Euganei e il percorso ciclabile dei Berici.

Prescrizioni attuative

Il Comune, in sede di P.I., individua ulteriori percorsi ed aree attrezzate e promuove inoltre in concerto con la Provincia, la creazione dei percorsi sovracomunali ai fini della conoscenza e della valorizzazione della realtà locale, in particolare del prodotto tipico, delle emergenze ambientali e culturali, per la pratica del tempo libero e dello sport.

Nei casi di conflittualità ed impatto tra gli itinerari ciclopedonali e la struttura del sistema della viabilità previste dal P.A.T., dovranno essere realizzate opportune opere di mitigazione e di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale.

Nella progettazione definitiva della viabilità di livello strategico:

- la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con un’apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aereazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purchè sia garantita una pendenza di almeno l’1% in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti;
- installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell’infrastruttura e mitigare eventuali problemi alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- la verifica dell’eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall’infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

Articolo 15 - Valori e tutele

15.1 Valori e tutele culturali

La tavola B4 “Carta della trasformabilità” identifica gli immobili di cui al 1° comma del presente articolo, interni ed esterni ai centri storici, ed inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art. 40 della L.R. 11/04, a titolo ricognitivo, le Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete – Catalogo ed Atlante del Veneto – e le relative pertinenze scoperte da tutelare, nonché gli immobili che ancorché non compresi tra quelli dei commi precedenti sono comunque di interesse storico-architettonico – culturale di rilevanza comunale e sovracomunale, e quelli ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/04, relativamente al territorio agricolo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della L.R. 11/04 per gli edifici di cui al presente articolo vengono determinate le seguenti categorie cui far corrispondere appropriate tutele e interventi di recupero e valorizzazione:

- a) immobili sottoposti a vincolo monumentale;
- b) ville non vincolate di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto e relative pertinenze scoperte da tutelare;
- c) immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza comunale e sovracomunale;
- d) manufatti rurali non vincolati, ossia già oggetto di tutela da parte del PRG vigente (ex art. 10 LR n. 24/1985).

Il PAT determina :

- per ogni categoria di cui alle lettere da a) ad e) del precedente comma, gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili;
- i margini di flessibilità ammessi dal P.I..

Il P.I., ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. e) della L.R. n. 11/2004, definisce le specifiche modalità di intervento attuabili per ciascuna delle categorie di cui al precedente comma, sulla scorta delle definizioni e delle specificazioni date per ogni tipo di intervento riportate al successivo punto 15.1.3.

Il grado di protezione degli edifici è quello definito dal PRG vigente alla data di approvazione del PAT. Il P.I. potrà rivedere le schede del PRG vigente, tramite un adeguamento sulla base dei contenuti del PAT e dell’art. 40 della LR 11/2004.

Tra i valori culturali rientrano anche quelli ex art. 10 LR 24/1985, già indicati nel PRG e confermati dal PAT. Nel caso di mancata individuazione nella cartografia del PAT rispetto all’individuazione del PRG, fa fede l’individuazione del PRG che prevale. Il PI, a seguito di specifici approfondimenti, potrà precisare il grado di tutela di tali beni e potrà indicare la variazione di grado consentita tramite adeguata analisi filologica, con la sola presa d’atto in Consiglio Comunale senza la necessità di variante allo strumento urbanistico.

15.1.1 Edifici e complessi Monumentali, Ville Venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo comunale.

La tavola B1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” identifica a titolo ricognitivo le aree e i fabbricati sottoposti a vincolo diretto e indiretto ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42.

L’esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.

La tavola B4 “Carta della trasformabilità” identifica gli immobili di cui al 1° comma del presente articolo ed inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art. 40 della L.R. 11/04, a titolo ricognitivo, le Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete – Catalogo ed Atlante del Veneto – e le relative pertinenze scoperte da tutelare, nonché gli immobili che ancorché non compresi tra quelli dei commi precedenti sono comunque di interesse storico-architettonico – culturale di rilevanza comunale e sovracomunale.

Qualora l’immobile di valore monumentale e/o testimoniale ricada all’interno di zone classificate residenziali dallo strumento urbanistico generale, l’eventuale potenzialità edificatoria prevista nell’area pertinenziale e/o nei contesti figurativi potrà essere utilizzata nella rimanente area con medesima destinazione esternamente all’area di pertinenza e/o al contesto figurativo e/o come credito edilizio senza cessione dell’area ma come vincolo di inedificabilità sulla stessa.

Il P.I. definisce le specifiche modalità di intervento attuabili per ciascuna delle categorie di cui al precedente comma, sulla scorta delle definizioni e delle specificazioni date per ogni tipo di intervento riportate al successivo punto 15.1.3.

In linea generale e di principio le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto dell’articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell’impianto originario degli edifici e delle relative aree di pertinenza, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Vanno inoltre mantenuti gli originali impianti strutturali con divieto di nuovi lucernari ed abbaini sulle coperture, salvo diverse prescrizioni dettate nell’ambito di competenza dell’ente preposto alla tutela.

Il P.I. individua inoltre, per le superfetazioni soggette a demolizione parziale o totale, in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplina, i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, coerentemente con i criteri previsti dalle presenti norme.

Il P.I. potrà prevedere eventuali interventi di parziale ricostruzione di parti di edifici crollate e/o mancanti finalizzati alla ricomposizione dell’assetto originale, storicamente documentato.

Il P.I., per gli immobili di cui al presente articolo, potrà definire le destinazioni d’uso incongrue e comunque incompatibili, ovvero privilegiare destinazioni d’uso che possano meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storiche-architettoniche e ambientali, quali: utilizzi turistico-ricettivi-direzionali, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di rappresentanza.

Fino all’approvazione del P.I., sugli immobili di cui al presente articolo, sono ammessi esclusivamente gli interventi consentiti dal vigente P.R.G..

Il rilascio dei permessi di costruire e/o di denunce di inizio attività sugli immobili soggetti a tutela diretta e indiretta ai sensi del D. Lgs. n° 42/04 è, in ogni caso, subordinato alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai beni architettonici ed al paesaggio.

Il P.I., sulla base di studi esistenti e/o nuovi approfondimenti, potrà individuare ulteriori beni di interesse storico-testimoniale da tutelare, (es. capitelli, oratori), previa loro schedatura.

15.1.2 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo comunale e sovracomunale

La tavola B4 “Carta delle trasformabilità” individua, ai sensi del comma 4 dell’art. 40, e del comma 1 let. l) dell’art. 41, della L.R. 11/04, i contesti figurativi anche non funzionalmente pertinenti agli immobili di cui ai punti a), b), c) del precedente articolo.

La finalità è la tutela delle aree comprese all’interno dei contesti, con la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione da diversi punti visuali.

Il P.I. potrà precisare – in ragione della loro scala grafica – i perimetri dei contesti definiti dal P.A.T., attenendosi a criteri di delimitazione che tengano conto di limiti fisici evidenti (strade e percorsi, corsi d’acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limiti delle aree boscate, ecc.) e coerenti con i caratteri dell’area considerata, e comunque secondo la finalità della massima tutela storico ambientale della stessa.

All’interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate opere di modifica dei tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale storico (con particolare riferimento agli elementi vegetazionali) e l’installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrorodotti, impianti di telefonia mobile, ecc.) che incidano negativamente sul sistema figurativo.

All’interno dei contesti figurativi il P.I., sulla scorta della schedatura dei singoli manufatti e degli spazi liberi, provvederà alla specificazione, per ciascuno di essi, delle modalità di intervento, tenuto conto delle indicazioni riportate al punto 15.1.3.

Devono in ogni caso essere garantiti:

- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte atte a valorizzare la visibilità d’assieme degli stessi;
- la tutela degli aspetti naturali del territorio storico.

Il P.I. adotta misure volte a:

- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano comprometterne l’integrità e le relazioni con l’immediato intorno;
- conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- evitare l’introduzione di specie non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti.

Il P.I. privilegia in via prioritaria:

- l’ubicazione di standards urbanistici all’esterno dei contesti figurativi ed a congrua distanza dal limite esterno dell’area contestuale del bene stesso;

- la realizzazione di nuove infrastrutture a congrua distanza dal limite esterno dell'area contestuale, progettate possibilmente senza viadotti e, se di grandi dimensioni, preferibilmente in trincea;
- la previsione di nuove zone produttive, o l'ampliamento di esistenti a congrua distanza dal limite esterno dell'area contestuale, con salvaguardia dei coni ottici e di vedute con l'integrità del bene, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere.

Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti deve essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.

Fino all'approvazione del PAT, sugli immobili ricadenti nei contesti figurativi di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) c), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, nonché la eliminazione delle superfetazioni incongrue.

Il P.I. individuerà inoltre gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplinerà i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, in conformità con i criteri previsti dalle presenti norme.

L'eventuale potenzialità edificatoria prevista alla data di adozione del PAT, nelle aree pertinenziali e/o nei contesti figurativi di immobili di valore monumentale e/o testimoniale, e che siano classificate come zone residenziali dallo strumento urbanistico generale (P.R.G. vigente), potrà essere utilizzata nella stessa Z.T.O. a destinazione residenziale ma esternamente all'area di pertinenza e/o al contesto figurativo o, nel caso in cui ciò non sia possibile, essere oggetto di credito edilizio senza cessione dell'area pertinenziale e/o del contesto figurativo ed istituendo sulla stessa un vincolo di inedificabilità.

I riconoscimenti della potenzialità edificatoria descritti al comma precedente potranno essere attuati a condizione che le aree pertinenziali e/o dei contesti figurativi non siano già soggette ad altro tipo di vincolo e ad avvenuto accertamento che l'edificazione non risulti più realizzabile senza la compromissione della tutela prevista dalle norme tecniche del P.A.T. riguardante i contesti figurativi e/o le aree pertinenziali.

15.1.3 Interventi su edifici e complessi monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo comunale e sovracomunale

I PI attribuiscono a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dall'art. 15.1 delle presenti norme, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3 lettere a) e b) dell'art. 40 della L.R. n. 11/2004."

15.1.4 Pertinenze scoperte da tutelare

Il P.A.T. individua le più significative pertinenze scoperte che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con alcuni complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale; comprendono, altresì, ambiti inedificati pertinenziali che, sebbene privi di rilevante valenza paesaggistica, sono in un equilibrato rapporto con il sistema insediativo consolidato tale da dover essere conservato.

DIRETTIVE

Il P.I. considera le pertinenze individuate quali invarianti territoriali del P.A.T. al fine della tutela secondo le seguenti direttive:

- a) deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti delle pertinenze con elementi

di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;

- b) vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati;
- c) deve essere favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizi incentivato;
- d) eventuali aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale ricadenti all'interno degli ambiti di cui al presente articolo, dovranno essere riconsiderate e per le stesse attuate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti; Ogni programma e progetto di intervento su risorse territoriali dovrà pertanto venir sostenuto da una ricerca anche documentaria (rappresentazioni cartografiche, atti notarili, pubblicazioni e simili) delle preesistenze ed in particolare dei loro contesti pertinenziali, che consenta di identificare, almeno a livello attendibilmente congetturale, perimetro, consistenza e caratteri complessivi della risorsa oggetto del programma/progetto d'intervento, e del suo contesto pertinenziale ed immobiliare.

Il P.I. adotta misure volte a:

- a) vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro immediato intorno;
- b) riconoscere l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione;
- c) conservare i beni storico/architettonici succitati attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- d) evitare la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- e) approntare lo studio botanico e storico artistico del bene al fine di accertare l'eventuale progettualità d'autore e la presenza di alberature d'epoca.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Nel periodo transitorio, rispetto all'adozione della prima variante al P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti. Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina.

15.2 Valori e tutele naturali

15.2.1 Rete ecologica

Lo sviluppo della rete ecologica va incentivata con progetti misti pubblico-privato, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", e attraverso sinergie tra l'Amministrazione Provinciale, le Amministrazioni

comunali, gli enti territoriali (ConSORZI di Bonifica) e le Associazioni agricole e produttive riconosciute, attraverso Progetti Integrati d'Area (P.I.A.) o progetti singoli.

Il Comune, in sede di P.I., prevede forme di agevolazioni per quei soggetti che realizzano interventi di mantenimento e/o di creazione di siepi, fasce tampone, boschetti, ecc.

Ogni intervento all'interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre ad osservare l'eventuale normativa cogente, dovrà inoltre garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, applicando, nei casi previsti dalla legge, le opportune e codificate metodologie di valutazione.

Le azioni da perseguire, sono le seguenti:

- prevedere l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;
- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica (art. 5.3.2) attraverso la creazione di zone filtro (buffer zone) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici;
- introdurre colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose da utilizzare come fonte di energia o per legname d'opera;
- introdurre colture e tecniche con ridotto e nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni (riduzione carico azotato), ecc
- valorizzare l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e la conversione degli annessi per scopi ricettivi.;

Si definiscono di seguito le norme relative ai tematismi specifici, così come individuati dalla L.R. 11/04 e successivi atti di indirizzo.

15.2.1a Aree nucleo (core areas)

Si definiscono tali le ampie aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica; come da pianificazione del P.T.C.P., esse coincidono con i S.I.C. e le Z.P.S..

Il Comune, in sede di P.I. e previa autorizzazione dell'Ente Parco, potrà predisporre interventi di rinnovamento e incremento del patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo della qualità delle acque, di promozione di usi ed attività compatibili (di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale, salvaguardando se necessario l'area da attività di disturbo verso flora e fauna).

15.2.1b Ambiti di connessione naturalistica

Si definiscono tali le aree con un grado di naturalità ancora significativo, ma poste a margine a insediamenti antropici, infrastrutture, etc. Tali aree svolgono il ruolo di base di appoggio

per la transizione lungo i corridoi ecologici, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato. Il corridoio ecologico in questione nel PAT, è stato interpretato in maniera più precisa quanto indicato nella Tav. 9 del PTRC adottato, in coerenza con i criteri delineati nel Quaderno n. 1 del PTCP.

Gli ambiti di connessione naturalistica indicati vengono esattamente definiti e localizzati in sede di P.I., in coerenza e in attuazione del P.A.T., garantendo in ogni caso il mantenimento delle connessioni individuate dal P.A.T. medesimo.

In generale essi sono individuati nelle porzioni di territorio con:

- destinazione agricola prevalente (obiettivo: creazione di aree boscate-buffer zones);
- destinazione “mista”, ove cioè sia presente un edificato diffuso e su cui insistano anche previsioni insediative e/o infrastrutturali non prevalenti (obiettivo: mantenimento connessioni/varchi urbani).

Esse si distinguono, secondo il grado di priorità degli interventi, in:

- grado “1”, individuate prevalentemente su:

- fasce adiacenti ai corsi d’acqua già tutelati da vincolo paesaggistico;
- aree ove sussistano le condizioni di naturalità o l’esigenza di garantire la connettività e la continuità dei flussi faunistici;
- aree dove le infrastrutture o gli insediamenti produttivi, sia esistenti che di progetto, richiedano azioni di mitigazione.

- grado “2”, individuate prevalentemente su:

- aree con destinazione agricola prevalente o “mista” ad insediamenti antropici, ma con minore rilevanza/potenzialità naturalistica.

Il Comune, in sede di P.I., anche con la collaborazione dell’Ente Parco, dovrà promuovere interventi di rinnovamento, di incremento e di creazione ex novo del patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo della qualità delle acque, di promozione di usi ed attività di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale. Gli interventi relativi alla creazione di boschi andranno programmati, destinandone parte alla produzione di biomasse legnose e parte alla permanente valorizzazione ecologica del territorio.

15.2.1c Corridoi ecologici principali

Si definiscono corridoi ecologici principali quelli di collegamento fra elementi che strutturano la rete ecologica (core areas, stepping stones, corridoi di livello provinciale, ecc.), o che abbiano valenza di connessione sovracomunali.

Essi si localizzano prevalentemente lungo il sistema idrografico (blueways), sia di origine naturale (vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04) che artificiale; vengono inoltre previsti corridoi principali terrestri (greenways) di nuova progettazione, come dorsali delle aree di connessione naturalistica.

Ogni intervento in questi ambiti dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione / mitigazione.

Il Comune, in sede di P.I., dovrà:

- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
- aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale e spondale, garantire e/o monitorare la qualità chimico-fisica delle acque (in collaborazione con gli Enti preposti);
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

15.2.1d Corridoi ecologici secondari

Si definiscono corridoi ecologici secondari quelli che collegano ambiti di connessione naturalistica e garantiscono il mantenimento di "varchi".

Si individuano come tali i corsi d'acqua della rete idrografica minore (blueways), anche consorziale, caratterizzati da capacità di connessione intercomunale esistente o potenziale; le dorsali degli ambiti di connessione naturalistica, come i corridoi terrestri (greenways) di nuova progettazione.

Ogni intervento in questi ambiti, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione

Il Comune, in sede di P.I., dovrà:

- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità di qualsiasi segno nel territorio legato al corso d'acqua e alle siepi campestri, compatibilmente con l'attività economica agricola;
- aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione, sia di quella riparia e spondale, che di quella campestre;
- raccordare siepi e filari alberati che con piccoli interventi possano creare un sistema continuo;
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

15.2.2 Barriere infrastrutturali (e opere di mitigazione collegate)

Si definiscono tali le aree o i punti di discontinuità e/o conflitto per le vie di transizione della fauna, a causa di infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti produttivi o residenziali.

Si verificano barriere infrastrutturali (aree) quando l'infrastruttura o l'insediamento si interfacciano direttamente con aree della rete ecologica o con suoli agrari ancora integri, oppure con ambiti non ancora o scarsamente edificati.

Si creano barriere infrastrutturali (punti) in caso di intersezioni tra i nuovi interventi infrastrutturali ed i corridoi ecologici.

Prescrizioni generali

Il Comune ed i soggetti realizzatori, per ogni nuovo intervento (infrastruttura o insediamento) che generi barriere infrastrutturali, oltre ad osservare la normativa vigente, devono sempre garantire il mantenimento della connettività della rete ecologica, predisponendo adeguati passaggi ed ecodotti, nonché prevedere sempre adeguate opere di mitigazione.

Le opere di mitigazione non sono incluse negli standard urbanistici.

Le opere di mitigazione relative alle infrastrutture, nei casi in cui si realizzino su proprietà privata, non sono soggette ad esproprio, ma all'istituzione di una fascia di rispetto.

Esse dovranno essere localizzate nelle fasce di rispetto dell'arteria principale, (compresi svincoli, raccordi, aree di servizio) e di tutte le opere e i manufatti realizzati ex novo a servizio dell'infrastruttura.

Gli interventi di mitigazione dovranno:

- a) costituire barriera ambientale per l'inquinamento acustico e da polveri, nonché barriera visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone; allo scopo dovranno essere predisposti studi sulla vegetazione atta a conseguire gli obiettivi della mitigazione;
- b) prevedere adeguato drenaggio e filtraggio delle acque di sgrondo, realizzando fossature la cui sistemazione spondale abbia capacità fitodepurativa, grazie ad una adeguata geometria della sezione e alla vegetazione riparia;
- c) predisporre adeguati passaggi ed ecodotti, ossia strutture finalizzate a consentire la continuità dei flussi di transizione. La posizione, la frequenza distale e le caratteristiche progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, vanno individuate in base alle specie faunistiche e alle loro abitudini. Per la realizzazione di ecodotti andranno pertanto redatti studi specifici sulle specie faunistiche da far transitare e sulla vegetazione adeguata a creare l'invito all'ecodotto medesimo.

Prescrizioni specifiche:

A) Le barriere infrastrutturali (aree) si distinguono in:

- 1° grado: quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento si interfacciano direttamente con aree della Rete ecologica, o quando le infrastrutture viarie sono di primaria importanza.

Sono obbligatori gli interventi di mitigazione per una fascia di larghezza non inferiore a 20 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento), da estendere a 30 m in prossimità delle zone residenziali esistenti e/o programmate.

- 2° grado: quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento si interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati.

Sono obbligatori gli interventi di mitigazione per una fascia di larghezza non inferiore a 10 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento).

B) Le barriere infrastrutturali (punti) si creano in caso di intersezioni tra nuovi interventi infrastrutturali e corridoi ecologici.

Esse sono da considerare sempre di 1° grado e comportano perciò l'obbligatorietà delle opere di mitigazione finalizzate a garantire la continuità dei flussi faunistici di transizione.

I costi di realizzazione dell'opera di mitigazione e gli indennizzi, dovuti alla presenza di tali opere su terreni di proprietà privata, sono a carico del soggetto attuatore dell'infrastruttura/insediamento.

I costi di gestione dell'opera di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio dell'infrastruttura/insediamento, sono a carico del medesimo ente realizzatore e, nel caso insista su altrui proprietà, eventualmente oggetto di apposita convenzione con i soggetti presenti nel territorio, in primis con i conduttori dei terreni agricoli limitrofi, o in alternativa, con servizi territoriali pubblici.

Articolo 16 – Sostenibilità

16.1 Sostenibilità ambientale delle infrastrutture e delle installazioni

La sostenibilità ambientale degli interventi di cui al presente articolo è integrativa di quanto già previsto dalle presenti N.T.:

a) **corridoi ecologici**

Il P.I. regola le vie di accesso alle aree protette e la predisposizione di “corridoi ecologici” di collegamento tra le strutture naturali delle aree protette e le aree esterne;

b) **impatto delle infrastrutture**

Il P.I. regola le modalità di realizzazione delle diverse tipologie di infrastrutture viarie ed in particolare detta specifiche condizioni per:

- individuare i punti in cui è opportuno inserire degli attraversamenti sottopassanti al fine di limitare l'isolamento della fauna locale;
- prevedere l'inserimento di siepi e filari a lato delle infrastrutture, al fine di abbattere parzialmente i rumori e l'inquinamento da polveri sottili, gas di scarico, ecc.;

c) **inquinamento luminoso**

La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve essere improntata al contenimento dell'inquinamento ed al risparmio energetico.

Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna, dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

- impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
- selezionare, ove possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di luminanza e illuminamento ammessi dalle norme vigenti;
- evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti, o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
- limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, mantenendo, ove possibile, l'orientamento del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
- adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue.

Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle installazioni, agli impianti e alle strutture pubbliche, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali, nonché agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1500 lumen.

L'installazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati in fregio alle strade, qualora vengano superate le tre sorgenti luminose, è subordinata al preventivo parere dell'Amministrazione Comunale.

16.2 Sostenibilità ambientale degli edifici

Il PAT recepisce le definizioni, i requisiti e i criteri di incentivazione presenti nel nuovo Regolamento Edilizio adeguato al RET nazionale, finalizzati alla promozione del risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Le parti di incentivazione anche volumetrica, sostengono criteri volti a compensare maggiori costi di ricerca progettuale, di modifica dei metodi costruttivi e di apporti qualitativi introdotti nel processo edilizio.

16.3 Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T., in rapporto alla VAS.

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio, così come indicato nel Rapporto Ambientale. Il Piano misurerà inoltre gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato, d'intesa con la Provincia di Padova, a cura del Comune, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Il Rapporto Ambientale individua un set di indicatori per il monitoraggio di ciascuna componente ambientale e socio-economica analizzata. Nella fase di attuazione del P.A.T. l'Amministrazione Comunale potrà ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.

TITOLO SESTO

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Articolo 17 – Modalità per l'attuazione del P.A.T.

Come indicato all'art. 1.2, il P.A.T. si attua principalmente con il Piano degli Interventi e con gli altri strumenti pianificatori richiamati nello stesso articolo.

Il P.I. stabilisce, a seconda dell'organizzazione e della destinazione urbanistica del territorio indicata nel precedente art. 11, le modalità attuative previste dalla L.R. 11/2004 quali:

- accordi di programma;
- intese;
- accordi tra soggetti pubblici e privati;
- perequazione territoriale e ambientale;
- perequazione urbanistica;
- credito edilizio;
- compensazione urbanistica.

17.1 Accordo di programma

Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n° 267/2000, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Gli eventuali rapporti con i privati sono disciplinati da atto unilaterale d'obbligo o da convenzione da allegare all'accordo di programma.

Per l'approvazione degli accordi si applicano le procedure previste dall'art. 7 della L.R. n° 11/2004.

17.2 Intese

Sono definite "Intese" gli accordi tra il Comune ed il Demanio e/o Enti Regionali, per la classificazione e il riutilizzo di ambiti ed immobili di proprietà degli stessi.

Relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di Enti regionali, successivamente al deposito del P.A.T., e del P.I. adottati, il Comune deve acquisire, in sede di conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. n° 241/1990 e s.m.i., l'assenso alle modifiche delle vigenti previsioni, ovvero delle destinazioni d'uso proposte con lo strumento urbanistico adottato.

Per l'attuazione delle intese si applicano le procedure previste dall'art. 28, comma 2, della L.R. n° 11/2004.

17.3 Accordi tra soggetti pubblici e privati

Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/04, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Gli interventi da attuarsi mediante accordi tra soggetti pubblici e privati sono definiti in sede di P.I., sulla base di proposte presentate dai privati, nel rispetto degli obiettivi del P.A.T. e delle “linee preferenziali” di sviluppo e riqualificazione di cui alla tavola B4 “Carta delle trasformabilità” e secondo il principio perequativo di cui l’art. 17.4 e 17.5.

L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

17.4 Perequazione territoriale e ambientale

La perequazione territoriale persegue la ripartizione equa tra i Comuni dei vantaggi derivanti dalla concentrazione insediativa e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale; essa è riferita ad interventi di livello “intercomunale” e ha lo scopo di rendere “indifferente”, per quanto riguarda gli effetti sulla finanza dei Comuni, la localizzazione degli insediamenti stessi in determinati Comuni piuttosto che in altri.

Analogamente e per le finalità sopra descritte, la perequazione ambientale persegue la ripartizione equa tra i Comuni degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi necessari alla creazione delle condizioni di sostenibilità dello sviluppo.

Il presente articolo può trovare applicazione anche ai fini del coordinamento e dell’attuazione dei servizi a scala sovracomunale.

17.5 Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di nuova urbanizzazione, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali.

Il P.I., sulla base del P.A.T. stabilisce i criteri, le modalità e le prescrizioni per l’applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica, individua le aree interessate alla perequazione ed i contenuti specifici, in rapporto alle modalità di applicazione definite dallo stesso.

Gli interventi di nuova urbanizzazione, da sottoporre a P.U.A., sono definiti in sede di P.I., con riferimento alle “linee preferenziali di sviluppo e riqualificazione” di cui alla tavola B4. “Carta delle trasformabilità”, secondo il principio perequativo di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli interventi previsti dal P.R.G. vigente e confermati dal P.A.T., relativamente al quale continuano ad applicarsi le N.T.A. del P.R.G. vigente alla data di adozione del P.A.T..

Con l’approvazione del PAT i criteri perequativi dovranno essere integralmente adeguati al presente articolo, anche con riferimento ai P.U.A. previsti dal previgente P.R.G. non ancora convenzionati.

Gli interventi di cui al primo comma devono indicare, senza pregiudizio dei diritti di terzi e coerentemente con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, la "convenienza pubblica", principalmente in termini di immobili e/o di opere da cedere al Comune senza corrispettivo in denaro, in aggiunta alle dotazioni minime di aree per servizi di cui all'art. 32 della L.R. 11/04, in conseguenza della modifica della destinazione urbanistica o dall'incremento della potenzialità edificatoria.

La "convenienza pubblica", in linea generale e di principio, va determinata in funzione dell'intervento e delle sue caratteristiche (situazione di partenza, complessità, tempistica, qualità costruttiva e ambientale, ecc.).

Il P.I. può stabilire ulteriori criteri per la determinazione della "convenienza pubblica", con riferimento a vantaggi di valore sociale di interesse collettivo difficilmente valutabili in termini economici, quali ad esempio:

- risanamento e bonifica ambientale;
- riqualificazione dell'ambiente sociale;
- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischio di incidente rilevante;
- riduzione di problematiche derivanti dall'applicazione di norme sanitarie.

L'approvazione del P.I. costituisce titolo per la presentazione dei P.U.A..

Le aree e le opere da cedere al Comune potranno essere utilizzate con le seguenti finalità:

- ambiti di utilizzo dei crediti edilizi anche per operazioni di compensazione urbanistica;
- realizzazione di opere, attrezzature, servizi e infrastrutture pubbliche, bacini di laminazione, ecc. aggiuntivi rispetto agli standard primari e secondari;
- realizzazione di edilizia residenziale pubblica;
- interventi di compensazione / mitigazione ambientale individuati dalla V.A.S..

La perequazione urbanistica si attua, per tramite del Piano degli Interventi (P.I.), attraverso i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni urbanistiche assegnate alle singole aree.

Per gli interventi di nuova urbanizzazione, da attuare attraverso procedure di evidenza pubblica, per le aree interessate dalle previsioni del P.A.T., la procedura con avviso pubblico è prescrittiva, il relativo avviso per la formulazione di proposte di accordo pubblico-privato dovrà contenere:

- i principali obiettivi di interesse pubblico e gli standard di qualità urbana rapportati con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nei termini di validità del P.I.;
- la quantità massima di S.A.U. trasformabile nei termini di validità del P.I., nel rispetto della quantità massima complessiva prevista dal P.A.T.;
- le destinazioni d'uso e i parametri dimensionali;
- lo schema tipo di atto unilaterale d'obbligo, da sottoscrivere a cura dei soggetti proponenti, con i seguenti contenuti minimi:
 - definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti ed il Comune;
 - modello economico dimostrativo della convenienza pubblica, attraverso l'analisi finanziaria e la valutazione dei risultati dell'investimento, misurata in termini percentuali rispetto al profitto conseguito dal proponente, determinato dal piano finanziario della trasformazione urbanistica dell'ambito territoriale interessato, esclusa

la componente edificatoria, con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra eventuali risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;

- garanzie di carattere finanziario;
- tempi e fasi per la realizzazione del programma;
- previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;
- lo schema tipo della relazione illustrativa della proposta, finalizzata alla rappresentazione del programma sotto il profilo ambientale, urbanistico ed economico, con particolare riguardo ai benefici derivanti al Comune ed ai soggetti proponenti.

Prima dell'adozione del P.I. da parte del Consiglio Comunale, i soggetti (titolari delle proposte presentare per soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico, gli standard di qualità urbana e la maggior convenienza pubblica) devono presentare gli atti unilaterali d'obbligo, registrati e trascritti, con i contenuti innanzi descritti, corredati da polizza fidejussoria di importo non inferiore al valore della convenienza pubblica complessiva da trasferire al Comune, desunta dal modello economico di cui al comma precedente, nonché di una scheda urbanistica che definisca:

- ambiti ed interventi previsti;
- parametri dimensionali;
- elaborati grafici in scala 1:500 rappresentativi delle indicazioni progettuali.

17.6 Credito edilizio

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito della demolizione di opere incongrue, dall'eliminazione di elementi di degrado, dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'art. 37 della L.R. 11/04, definita all'art. 17.7 delle presenti N.T.A..

Il Piano degli Interventi (P.I.) disciplina gli interventi di trasformazione che determinano un credito edilizio.

Il credito edilizio corrisponde alla conversione del valore economico dell'immobile da trasformare in diritti edificatori, da utilizzare in sede diversa, individuata dal P.I., ad opera del medesimo soggetto proprietario del bene trasformando o anche di terzi cessionari.

Il P.I., oltre a quanto previsto nel P.A.T., può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio, se di rilevanza non strategica ma puntuale e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS, nell'ambito delle seguenti fattispecie e finalità:

- b) eliminare elementi contrastanti con i vincoli e la tutela definiti dal P.A.T.;
- c) demolire immobili, e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
- d) migliorare la qualità urbana (arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti stradali e relativi incroci);
- e) riordinare la zona agricola mediante la demolizione di strutture agricolo-produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola e di insediamenti produttivi ubicati in zona impropria da trasferire, ecc.;
- f) ripristinare e riqualificare il territorio dal punto di vista urbanistico, paesaggistico, architettonico e ambientale, mediante l'eliminazione di elementi di contrasto con vincoli, valori e tutele, fragilità e invarianti;
- g) realizzare invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e superfici boscate per la realizzazione della rete ecologica;

- h) acquisire al demanio pubblico le aree di “forestazione” relative al “riequilibrio ecologico” derivante dalla perequazione ambientale;
- i) risarcire il vincolo di utilizzo a “forestazione”.

Tale elenco potrà essere integrato e ulteriormente disciplinato sulla base delle indagini effettuate per la predisposizione del P.I..

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria edilizia, le opere realizzate in violazione di norme di legge o di previsioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza e difformità dai titoli abilitativi, non possono dare luogo al riconoscimento del credito edilizio.

La misura dei crediti edilizi, espressa in m³ o in m², corrisponde al rapporto tra il valore di mercato dell'immobile da trasformare, maggiorato dell'onere per il ripristino ambientale, e il valore unitario di mercato (€/m³ - €/m² edificabile) dell'ambito territoriale individuato per la utilizzazione dei diritti edificatori espressi dal credito edilizio, incrementata di una percentuale, da definire in sede di valutazione specifica, ma che comunque non potrà superare il 20%.

Per ogni ambito soggetto alla disciplina del credito edilizio il P.I. prevede una scheda urbanistica che definisca:

- a) la localizzazione dell'intervento, gli obiettivi da perseguire e i criteri da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
- b) la quantificazione del credito, da determinarsi ai sensi del presente articolo.

I crediti edilizi, liberamente commerciabili, sono annotati in un apposito registro riportante:

- i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari;
- la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
- i termini temporali di utilizzo.

L'attuazione degli interventi cui è connesso il riconoscimento di un credito edilizio avviene sulle aree e/o edifici anche di proprietà pubblica nelle forme e nei modi previsti dalle N.T.A. del P.I..

E' sempre ammesso il trasferimento di crediti edilizi in un A.T.O. diverso da quello in cui l'immobile è localizzato, tra quelli previsti dal P.A.T..

17.7 Compensazione urbanistica

La compensazione urbanistica è l'istituto mediante il quale è consentito ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo.

L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica e di inserimento dello stesso nell'elenco annuale delle opere pubbliche, ed in ogni caso quando l'interessato manifesti la disponibilità alla cessione delle aree, può acquisire il consenso dell'espropriando alla applicazione della compensazione urbanistica.

Il P.I., nel rispetto del dimensionamento del P.A.T., determina le quote di diritti edificatori assegnati alle aree ed edifici per i quali è prevista la compensazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 Validità dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Permessi di Costruire e delle D.I.A. approvati e/o efficaci alla data di entrata in vigore delle presenti N.T.

L'entrata in vigore delle presenti N.T. non comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Permessi di Costruire e delle D.I.A. salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli edifici produttivi in zona impropria e degli edifici di valenza storico-testimoniale derivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985, ancorché abrogati, oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni limitatamente a quanto previsto nel precedente comma del presente articolo.

Articolo 19 - Opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della L.R. 11/2004, il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, possono modificare il PAT senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- a) opere pubbliche in armonia con la V.A.S. e/o previa verifica di sostenibilità;
- b) per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- c) per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27 – Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche;
- d) in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme regionali e statali ed atti di pianificazione di livello superiore.

Articolo 20 - Modifica di norme o piani di livello superiore

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione superiori al PAT riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opereranno automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo o adeguamento senza necessità di variante, salvo diversa specifica disposizione.

In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al PAT i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

L'adeguamento degli elaborati di Piano alle previsioni del PTCP e PTRC, comporta la necessità di provvedere ad una variante al P.A.T ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 5 della L.R. 11/2004.

Articolo 21 - Modifiche conseguenti a varianti legislative

I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi alle disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione del PAT modificando quelle richiamate.

Tali modifiche non costituiscono variante al PAT.

ALLEGATI

Comune di VO'
Piano di Assetto del Territorio – Norme Tecniche
Gennaio 2019



Cons. Bonifica Adige Euganeo 21/02/2019 PARTENZA CI: 31 N:0002378



Prot. N. _____
da citare nella risposta



Este 21 FEB. 2019

Spett.le **COMUNE DI VO EUGANEO**
PEC comune.vo.pd@pecveneto.it

Spett.le **Ing. Zen Giuliano**
Via Cantoni di Sotto,35
31037 Loria (TV)
PEC dacome@epap.sicurezza postale.it

e p.c. Al Collab. Di Bacino
Geom. Daniele Miazzi

Risposta alla lettera in data 17/01/2019
Protocollo consortile n° 576

**OGGETTO: Richiesta parere sullo studio di valutazione e compatibilità idraulica del pat del comune di Vo' Euganeo (PD).
Parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica.**

Si premette che il presente parere viene rilasciato salvi i diritti e le competenze di terzi, siano essi privati od Enti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni di polizia idraulica per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze contenute nel Regio Decreto 08.05.1904 n. 368.

Fatta salva la titolarità dello scrivente per il rilascio delle autorizzazioni prescritte per i futuri Piani degli Interventi (P.I.) secondo le disposizioni di cui alla DGRV 2948 del 06/10/2009, **si esprime parere sostanzialmente positivo con prescrizione sotto il solo aspetto idraulico e per quanto di competenza, secondo quanto indicato nella Valutazione Compatibilità Idraulica (V.C.I.) redatta dall' Ing. Giuliano Zen** per conto dei promotori il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) in argomento, alla pianificazione degli interventi in oggetto subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso riportate:

- si segnala che le linee preferenziali S3 e S4 di sviluppo residenziale indicate nel PAT sono all'interno di un'area a pericolosità idraulica individuata dal Consorzio di Bonifica, e pertanto gli interventi dovranno essere oggetto di un esaustivo studio idraulico che dimostri la compatibilità degli ampliamenti urbanistici nel territorio e la risoluzione delle criticità idrauliche in atto;
- **nelle fasi di redazione dei "Piani degli Interventi" dovranno essere presentati al Consorzio gli elaborati esecutivi di tutte le opere idrauliche munite delle relative relazioni tecniche di calcolo, redatte riportando quote idrometriche e topografiche contestuali ai luoghi nei quali questi verranno realizzati, incluse quelle relative al corpo ricettore; l'inizio dei lavori non potrà avvenire prima dell'approvazione da parte dei tecnici del Consorzio degli elaborati richiesti;**
- gli scarichi regolati dovranno essere opportunamente presidiati; l'ubicazione e le quote di fondo dei manufatti di scarico dovranno obbligatoriamente essere stabilite, all'atto esecutivo, alla presenza di personale tecnico del Consorzio;
- la portata scaricata, attraverso gli appositi manufatti di recapito dalla nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche, non dovrà tassativamente essere superiore a quella corrispondente al valore della portata generata dal prodotto della superficie per la portata specifica di 5 l/s x ha, essendo quest'ultima quella utilizzata nel dimensionamento degli scolli consortili ricettori,

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054 - Rep.349.7592294
35026 Conselve (PD) Viale dell'Industria,3 - tel.049.9597424 - fax.049.9597480 Rep.348.8288420
e mail: protocollo@adigeuganeo.it pec_adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288

Comune di Vo' - Prot. n. 0001775 del 21-02-2019 in arrivo Cat. 6 Cl. 1



- pertanto tale portata non dovrà essere ecceduta per eventi di durata pari a quella critica per il sistema indagato e tempo di ritorno inferiore a 50 anni;
- è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di affossature esistenti all'interno dei **"Piani degli Interventi"** se non preventivamente autorizzate; l'eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe a quelle interessate dai "Piani degli Interventi" non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto;
 - **tutta la rete minore di collegamento dei "Piani degli Interventi" con gli scoli consortili dovrà essere verificata e, dove necessario, risezionata** al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle autorizzate; è altresì prioritario, contestualmente ai Piani degli Interventi, generare lungo la stessa rete minore una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;
 - tutti gli attraversamenti della rete minore di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;
 - **sia per le aree destinate alla laminazione così come per la rete minore di collegamento con gli scoli consortili ricettori, dovranno essere presentati al Consorzio gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecniche di calcolo con quote idrometriche e topografiche contestuali ai luoghi nei quali questi verranno realizzati, incluse quelle relative al corpo ricettore; detti elaborati dovranno essere approvati ed autorizzati dal Consorzio;**
 - ogni opera fissa che dovesse essere eseguita a distanza inferiore a m 10 dai cigli della rete idrografica consortile, individuata nella tavola allegata alla V.C.I., dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Consorzio; la fascia di rispetto lungo detti scoli per il passaggio dei mezzi adibiti alla manutenzione dovrà presentare una larghezza minima di 5 m, raccomandando la medesima distanza anche per la rete idrografica minore;
 - eventuali fasce alberate potranno essere autorizzate ad una distanza commisurata all'importanza dello scolo e comunque non inferiore a m 5 dai cigli della rete idrografica consortile (individuata nella tavola allegata alla V.C.I.); dette alberature non dovranno arrecare alcun pregiudizio al passaggio dei mezzi consortili adibiti alla manutenzione ordinaria, raccomandando la medesima distanza anche per la rete idrografica minore;
 - lungo la fascia di rispetto, di larghezza pari a 10 m, della rete idraulica consortile sia previsto, qualora consentito dalle normative vigenti in materia, lo stendimento del materiale di risulta da operazioni di pulizia dell'alveo oltre alla possibilità di utilizzo del medesimo sedime per interventi connessi con la sicurezza idraulica del territorio;
 - **e' vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti negli scoli consortili ricettori;**
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche interne ai "Piani di Intervento" finalizzate alla mitigazione idraulica degli stessi Piani saranno a totale carico del richiedente ad esclusione delle opere consortili in gestione al Consorzio di Bonifica;
 - eventuali danni causati a terzi, in conseguenza di quanto autorizzato, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente.

Si pone in evidenza che la rete idrografica minore di natura privata, identificata con il corretto verso di sgrondo delle acque, assume carattere vincolante in modo particolare questa risulta indispensabile e pregiudiziale per garantire alle future aree in espansione urbanistica un corretto assetto idraulico valutandone il loro adeguato dimensionamento funzionale.

Comune di VO'
Piano di Assetto del Territorio – Norme Tecniche
Gennaio 2019



Cons. Bonifica Adige Euganeo 21/02/2019 PARTENZA CI: 31 N:0002378

Si invita l'Amministrazione Comunale a recepire, se ve ne fossero, gli interventi consortili previsti nel Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio (PGBTT) che interessano il comprensorio del comune.

Si auspica, inoltre, l'adozione per la rete minore di natura privata, citata al punto precedente, di un "Regolamento di Polizia Idraulica" e di un "Piano delle Acque".

Si pone in evidenza che il presente parere non implica valutazioni sulle scelte metodologiche inerenti la determinazione del volume di invaso rientrando queste nelle competenze specifiche del professionista estensore la V.C.I..

Si sottolinea inoltre che la progettazione esecutiva degli interventi di mitigazione idraulica dei Piani degli Interventi (P.I.) sia redatta a norma della DGRV 2948 del 6 ottobre 2009.

Il Consorzio rimane comunque immune da ogni responsabilità in esito a situazioni di sovraccarico idraulico che dovessero determinarsi nei "Piani degli Interventi" a seguito di eventi meteorici, essendo le relative opere di mitigazione idraulica stimate dal professionista estensore la V.C.I..

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori)



L'INGEGNERE ISTRUTTORE: Dott. Ing. Matteo Paccagnella



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **12 MAR. 2019** Protocollo N° **101712** / Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di VO'(PD).
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i.

Al comune di Vo'
e p.c. alla Unità Operativa
alla U.O. Urbanistica
alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica
protocollo@pec.provincia.padova.it
al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Con riferimento alla richiesta inviata da codesto Comune con nota prot. n. 462 del 15/01/2019, per il parere in relazione allo studio di compatibilità idraulica del Piano di Assetto del Territorio in oggetto si precisa quanto segue.

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo acquisito agli atti in data 07/03/2019 n. 94390, nella quale esprime parere favorevole con prescrizioni in merito alla valutazione di compatibilità idraulica del PAT in esame.

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica del nuovo strumento urbanistico comunale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i., e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e delle misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico, ovvero inserite all'interno delle NTA assumendo in tal modo valore normativo.

- Adottare, nel futuro Piano degli Interventi (PI) e nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), tutte le prescrizioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica, così come integrate e corrette secondo il presente parere, ricordando che, come per il PAT, anche per il PI lo studio di compatibilità idraulica dovrà essere trasmesso allo Scrivente Ufficio – Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - che ne curerà l'istruttoria per l'espressione del relativo parere.
- Recepire integralmente tutte le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo su citato, anche se non esplicitate nel presente parere.
- Assentire solo gli interventi compatibili con le Norme di Attuazione del PAI 4 Bacini secondo le classi di pericolosità e la validità delle norme di salvaguardia stabilite dalla competente Autorità di Bacino.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio JY4I6L

P.IVA 02392630279

1/3

Comune di Vo' - Prot. n. 0002593 del 13-03-2019 in arrivo Cat. 6 Cl. 2



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative “a macchia di leopardo”.
- In tutti i casi in cui sia possibile si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti. Si dovranno pertanto predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legge; le eventuali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte ad interventi di manutenzione e pulizia.
- Precisare il divieto di realizzare nuove tombinature su alvei demaniali, anche ai sensi dell'art. 115, comma 1, D.Lgs. 152/2006, così come recepito all'art 17 comma 4 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Solo in presenza di situazioni eccezionali tale tipologia di intervento potrà essere autorizzata. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione.
- Assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante in modo da evitare zone di ristagno.
- La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi e previo parere della competente Autorità idraulica.
- Individuare le fasce di rispetto e servitù idraulica ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti quali il RD 368/1904 per le opere di bonifica e il RD 523/1904 per le opere idrauliche. Questi prevedono fasce di inedificabilità assoluta e fasce in cui sono vietate, tra l'altro, “piantagioni e smovimento del terreno”.

Le Norme Tecniche di Attuazione del PAT dovranno essere completate con le prescrizioni fin qui esposte.

Si fa inoltre osservare che ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica si dovrà tenere conto anche di quelle eventuali aree per le quali il PRG, attualmente vigente, potrebbe prevedere trasformazioni non ancora attuate.

Qualora si ritenesse ridefinire con una visione unitaria il deflusso di un'intera zona urbanizzata, considerato il pesante onere che ne deriverebbe per realizzare un complesso organico ed efficiente di interventi, si fa presente che la vigente legge urbanistica regionale prevede utili strumenti quali la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica, la riqualificazione ambientale ed il credito edilizio.

Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono consentite opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio JY4I6L

P.IVA 02392630279



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il presente parere, rilasciato ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i. ai soli fini di una verifica di compatibilità con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio, non costituisce parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nel Piano di assetto del Territorio in oggetto.

Il Comune di Vo'dovrà dare atto allo scrivente di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel presente parere trasmettendo a questo Ufficio una copia della relativa documentazione aggiornata e del provvedimento che ne attesti l'effettiva adozione.

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. ing. Fabio Galiazzo -

Comune di Vo' - Prot. n. 0002593 del 13-03-2019 in arrivo Cat. 6 Cl. 2

Referente: *geol. Ilaria Maurizio* 049-8778663 – P.O. opere idrauliche 1: *ing. Alessandra Tessarollo*
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio JY4I6L

P.IVA 02392630279